



## In evidenza questo mese:

- Un decreto che migliora lo sport italiano



All'interno contributi a cura di:



# INDICE

## Pillole Associative

Un decreto che migliora lo sport italiano ..... 03

## Soluzioni di Pratica Fiscale

Flat tax incrementale: alcuni calcoli per valutarne la convenienza..... 08

Ravvedimento ordinario e ravvedimento speciale ..... 15

## Le Principali Scadenze del Periodo

Le principali scadenze fiscali dell'ultimo trimestre 2023..... 21

## Primi passi per la lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

La redazione del bilancio intermedio ..... 41

## Strumenti Operativi di Lavoro

*Fac-simile* - Contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo (3+2)..... 48

*Fac-simile* - Contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo (4+4)..... 52

## La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

*Quiet quitting*: perché oggi si tende a fare il "giusto" e non di più al lavoro?..... 56

# Un decreto che migliora lo sport italiano

## Riprende la formazione A.N.CO.T: il primo webinar, sulla Riforma dello Sport.

A cura di **Roberto Valeri**

---

È ripartito, come di consueto a settembre, il programma formativo dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi, che da sempre offre un sistema di corsi e webinar di altissimo livello, completamente gratuito e aperto a tutti, in collaborazione con il Comitato Scientifico della Fondazione "Dino Agostini".

"Riprendiamo l'iter formativo – puntualizza il Presidente A.N.CO.T **Celestino Bottoni** - con entusiasmo, certo, ma anche con un velo di tristezza e malinconia per aver perso un'importante figura di riferimento professionale e un grande amico, il Presidente della Fondazione "Dino Agostini" Giovanni Bolzoni. Lui sarebbe, oggi, soddisfatto delle tematiche proposte perché s'ispirano al suo entusiasmo, al suo impegno per una didattica di qualità. Dino Agostini, Saturno Sampalmieri e lo stesso Giovanni Bolzoni sono e saranno sempre nei nostri cuori e questa formazione è un tributo alla loro voglia d'impegnarsi al massimo per i tributaristi e per l'Associazione".

Il secondo semestre formativo, quest'anno, prevede all'inizio tre webinar su argomenti importanti e in evoluzione. "Come noto – continua il Presidente A.N.CO.T - l'esperienza estremamente positiva avuta in passato con lo strumento del webinar, ci ha convinto ad utilizzarlo ogniqualvolta è necessario che i tributaristi abbiano un'informazione immediata, operativa, su temi di scottante attualità, mentre i corsi in presenza restano il caposaldo della formazione di lungo termine".

**Venerdì 8 settembre**, si è svolto il primo incontro online, sul tema "**Riforma dello sport: Le novità del Decreto correttivo bis per la gestione dei rapporti di lavoro "sportivo"**", che ha visto quale relatore proprio il presidente Bottoni e che sarà **sempre fruibile nell'area** del sito [www.ancot.it](http://www.ancot.it) **riservata** agli associati.

### POSITIVO IL GIUDIZIO A.N.CO.T

"Ecco un esempio chiaro – commenta il presidente A.N.CO.T – di quale uso tempestivo la nostra associazione faccia dei webinar. Il 26 Luglio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto Legislativo in Tema di Enti e Lavoratori Sportivi, che è intervenuto con modifiche sostanziali rispetto alla normativa vigente e solo lo scorso 4 settembre è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Noi siamo già in grado di organizzarci per parlarne ai partecipanti. Il programma spazia dalla definizione e dalle tipologie di "lavoro sportivo" al volontariato nell'ambito dei rapporti delle prestazioni sportive, con cenni su rimborso forfettario e a piè di lista; registri e adempimenti obbligatori; personalità giuridica e patrimonio perfetto, I.V.A e altri argomenti che di certo emergeranno dal dibattito tra gli iscritti all'incontro".

Si è trattato, per la riforma dello sport, spiega Celestino Bottoni – di un “percorso ad ostacoli iniziato dopo l’approvazione della Legge Delega n.86 del 2019 e che è arrivato ad un primo correttivo con il Governo Draghi. Il nuovo Governo ha rivisto i disegni di legge già emanati nel 2021, con iniziative da parte del Ministro Abodi che, a più riprese, alla Camera e in Senato, ha iniziato a parlare di quello che poi sarebbe stato l’attuale correttivo, il quale è arrivato in Gazzetta solo pochi giorni fa”.

A.N.CO.T. plaude a questo “correttivo bis” perché “interviene su quelle che a nostro avviso erano delle imperfezioni. Finalmente è stata riconosciuta la personalità giuridica anche alle semplici A.s.d. versando un capitale anche in contanti, pari a diecimila euro, così come già avviene già per le S.s.d. Sono anche state ripristinate le prestazioni occasionali, abrogate in passato. Viene fatta chiarezza sul ruolo del Dipartimento dello Sport e di quanto è di competenza del Coni”.

L’Associazione, naturalmente, aspetta i provvedimenti attuativi, “per capire meglio le applicazioni e gli adempimenti, che per i mesi di luglio, agosto e settembre sono fissati entro il 31 ottobre. Altro elemento positivo, a nostro avviso, è aver rinviato al 31 dicembre la modifica degli elementi statutari, perché tra l’altro sono previste l’esenzione dalla tassa di registro e di bollo. Ci sono poi, nel correttivo bis, una serie di agevolazioni e novità ma soprattutto si parla del “lavoro sportivo”, con la definizione chiara delle mansioni di alcune attività, si veda l’articolo 25, comma 1, e con il comma 2 che apre a tutti i tesserati in attesa di quei chiarimenti tecnici e del ricevimento delle norme tecniche da parte delle singole federazioni”.

## IL CORRETTIVO-BIS, ALLA LUCE DELLE PROPOSTE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni, in veste di relatore, ha analizzato le principali categorie di interventi previsti dal decreto, anche in relazione a quanto detto in un precedente incontro dell’Associazione sull’argomento che si era svolto ad agosto ed aveva quale argomento le **proposte in materia fatte nelle Commissioni Riunite di Camera e Senato**.

Per quanto riguarda il **coordinamento con il Terzo Settore**, le principali indicazioni sono state recepite: ci si riferisce alla **verifica e precisazione dei riferimenti al mondo paralimpico**, per facilitare l’applicazione ad atleti, tecnici e altri lavoratori sportivi paralimpici l’applicazione delle norme sul lavoro sportivo e **all’introduzione di misure agevolative** nei confronti delle piccole realtà sportive dilettantistiche, anche attraverso la previsione di un credito di imposta INPS.

“Il doppio binario del coordinamento tra il decreto legislativo numero 36 del 2021 riferibili al Terzo Settore con la normativa prevista per il Terzo Settore di cui al decreto legislativo numero 117 del luglio 2017, invece, non è stato accolto ma nella Legge Delega numero 86 del 2019 si ipotizzava una riforma dello sport che quasi ne facesse un settore distinto dal terzo”.

**Sulla questione di un’unica assicurazione**, sebbene sia stata recepita l’indicazione di massima, manca al momento l’esplicitazione sulla modalità che dovrà sostenere l’ente per coprire la forma assicurativa tramite la formula del tesseramento: “quando ci si tesserava, è imposta una polizza cumulativa che copre alcuni rischi, il legislatore dovrà intervenire per fare in modo che, invece di aprire anche una posizione INAIL, ci sia una copertura unica per i lavoratori sportivi, ad esclusione degli amministrativi gestionali”. Viceversa, non è stata recepita l’esenzione dalla ritenuta fiscale per i premi fino a 300 euro, quindi viene confermata la soglia di 25,82 euro per ogni singolo premio, previa rivalsa anche sui premi in natura”.

## TORNA IL “LAVORATORE SPORTIVO OCCASIONALE”

Può essere considerata “una grande conquista” del decreto correttivo il reinserimento di una figura intermedia tra il lavoratore sportivo e il volontario, quella del **lavoratore occasionale**: “siamo in attesa che la ritenuta d’acconto scenda dal 20% al 10%, ma questi sono temi specifici della riforma fiscale”. Restano invece in scadenza entro il 31 ottobre, e non come richiesto dalla commissione parlamentare entro il 31 dicembre, gli adempimenti per i mesi di luglio, agosto e settembre.

“Era stata – prosegue il relatore – fortemente richiesta anche una moratoria per consentire alle società sportive di adeguarsi alle novità della riforma, ma non è stata recepita: diamo però per assodato che non ci saranno sanzioni, anche perché non ci sono circolari del Ministero del Lavoro, dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS in proposito”.

Per le **modifiche statutarie**, ci sarà invece tempo fino al prossimo 31 dicembre ed è prevista **l’esenzione dal pagamento degli oneri relativi all’iscrizione al registro** come già previsto per gli enti del Terzo Settore, oltre all’adozione di procedure semplificate per la modifica degli statuti, quali ad esempio quorum ridotti virgola nell’ipotesi in cui l’adeguamento degli statuti sia dovuto a novità.

**Manca un decreto attuativo per le attività ausiliare** che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento di attività sportive sulla base di regolamenti tecnici delle federazioni e delle discipline: “sarà necessario un ulteriore intervento del Governo per identificare queste figure, che dovranno aggiungerci a quelle “tipiche” già disciplinate”.

In tema di ingaggio dei **direttori di gara**, il decreto prevede che sia sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione e della disciplina sportiva associata, ma non è passato il suggerimento che prevedeva di elevare l’esenzione dell’importo rimborsabile per le spese sostenute per le attività fornite, a fronte di autocertificazione fino a un massimo di 300 euro.

## GLI ALTRI CORRETTIVI

Il Presidente Bottoni ha poi passato in rassegna tutti gli altri correttivi che vanno a modificare alcuni aspetti della riforma del sistema sportivo prevista nel 2019 e introdotta con i Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40.

### Le modifiche al Decreto Legislativo n. 36

Nel ricapitolare le modifiche del correttivo-bis e in attesa di un potenziale correttivo-tris, non si può non partire dal **lavoro sportivo**, che viene puntualmente definito anche per quanto riguarda coloro i quali non possono definirsi lavoratori sportivi, cioè i lavoratori la cui abilitazione professionale non è correlata all’ordinamento sportivo ma dall’iscrizione a specifici albi od ordini professionali. C’è la possibilità per tutte le associazioni, società sportive dilettantistiche, federazioni di stipulare **prestazioni occasionali** di lavoro, in base alla normativa vigente.

Con questo correttivo, il mondo dello sport si apre anche all’utilizzo dei **dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, purché siano volontari e svolgano attività ovviamente fuori dal loro orario di lavoro, dopo aver comunicato tale volontà all’amministrazione di competenza. Qualora tale attività potesse configurarsi come “lavoro sportivo”, poiché prevede un corrispettivo, dovrà essere autorizzata (o negata) entro trenta giorni dalla richiesta dall’amministrazione competente, sulla base di criteri previsti con un decreto specifico: ovviamente, non ci si riferisce agli atleti dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato ed a coloro che, a vario titolo, appartengono alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato.

**Il limite minimo relativo all'apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore. è fissato a 14 anni,

C'è un'integrazione della definizione di associazione o società sportiva dilettantistica, tra le novità che riguardano il **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**, che modifica anche il Decreto Legislativo n.39: vengono definiti così i soggetti giuridici affiliati a un ente di promozione sportiva, una disciplina sportiva associata o ad una Federazione sportiva nazionale, anche paralimpici e iscritti nel Registro, che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In caso di mancata conformità dello statuto ai criteri previsti per la loro costituzione, queste società e associazioni non possono iscriversi al Registro o vengono da esso cancellate: c'è comunque, come ampiamente sottolineato nel webinar, la possibilità di uniformarsi entro il 31 dicembre prossimo: tali modifiche sono esenti dall'imposta di registro.

### Le modifiche al Decreto Legislativo n. 39

Rispetto a tale decreto, ad esclusione di quanto già sottolineato nella prima parte del webinar, va segnalato che il Dipartimento per lo sport istituisce un **Comitato Permanente**, nel quale confluiscono rappresentanti del dipartimento stesso, del CIP e del CONI. Questi due enti hanno il compito di attestare che gli statuti di ASD e SSD, affiliate ad organismi da loro riconosciuti, siano conformi ai propri principi fondamentali.

Un passo avanti verso la semplificazione è l'esenzione, per associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro dal dover trasmettere dati e notizie rilevanti ai fini fiscali e dal dover presentare il modello.

### L'INTERVENTO DELL'ONOREVOLE MARCO PERISSA

L'ultima parte del webinar sulla Riforma dello Sport ha visto l'intervento dell'Onorevole **Marco Perissa**, segretario della VII Commissione Cultura, scienza, educazione e consigliere nazionale del CONI. che in fase introduttiva ha sottolineato "il contributo puntuale e costante dell'A.N.CO.T sul tema dello sport, distintivo soprattutto per quanto riguarda l'onestà intellettuale e la capacità di essere baricentrica nell'interesse esclusivo del sistema sportivo".


"Nelle audizioni alla Settima Commissione – ha aggiunto l'onorevole – siamo riusciti a stilare un elenco cospicuo di correzioni che ha portato, anche con il contributo A.N.CO.T a trasformare questo correttivo bis in un trampolino di lancio per lo sport italiano. Tuttavia, quello che è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale costituisce, a mio avviso, "qualcosa ma non tutto".

Il Governo è consapevole di tale situazione e "infatti, a breve, sarà istituito un Osservatorio Nazionale Permanente della riforma del lavoro sportivo e del sistema sportivo, al quale A.N.CO.T saprà dare il suo concreto contributo di idee. Il Ministro, peraltro, ha ampiamente chiarito che questo provvedimento vuole iniziare il processo di riforma. In ogni caso ritengo che, per quanto perfettibile, sia stata data allo sport un'architettura strutturale completa, semplice e gestibile. La volontà di normare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, stiamo sviluppando un percorso di riforma che non deve gravare il gestore, tenendo conto delle varie possibilità economiche, e porta il lavoratore sportivo ad un riconoscimento che, ad oggi, è più concettuale che sostanziale ma va verso il riconoscimento dei diritti, che avvicinino il lavoro sportivo quanto più possibile a quello tradizionale".

L'esigenza della riforma del mondo del lavoro sportivo "nasce quando, durante il Covid, un Governo diverso da quello attuale, a fronte della messa in campo di ammortizzatori per i lavoratori tradizionali, risponde al mondo sportivo che è difficile aiutare una categoria che non c'è nell'organigramma del lavoro. Dunque, rivendichiamo il

fatto di aver intanto dato riconoscimento e dignità alla figura del lavoratore sportivo”.

Un altro elemento positivo della riforma “è il censimento, perché prima del 2020 non avevamo nemmeno i numeri per stimare la quantità di lavoratori sportivi di base. Dopo il 2020, ce ne sono di parziali, perché si riferiscono ai lavoratori sportivi che chiesero di aderire al bonus da 600 euro. Quei 140.000 lavoratori, però, rappresentano solo in minima parte l'universo sportivo, dal momento che l'agevolazione dell'epoca era preclusa a chi avesse un'altra attività. Quindi, il censimento ci darà la possibilità di rappresentare meglio il sistema, che è popolato da persone appassionate sì, ma altrettanto capaci e competenti”.



*L'intervento dell'Onorevole Marco Perissa (sinistra) e il Presidente Celestino Bottoni (destra)*



# Flat tax incrementale: alcuni calcoli per valutarne la convenienza

A cura della **Redazione**

---

**La flat tax incrementale è un regime di tassazione dei redditi assoggettabili ad IRPEF e relative addizionali “agevolato”, introdotto “una tantum” per l’anno 2023, mediante l’applicazione di imposta sostitutiva sull’incremento di reddito d’impresa/lavoro autonomo realizzato, rispetto al più alto dei redditi d’impresa/lavoro autonomo dichiarati nel triennio precedente.**

La legge di Bilancio n. 197/2022 ha disposto per l’anno 2023 la possibilità di optare, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, per un regime di tassazione più favorevole dei redditi derivanti dall’esercizio dell’attività maturati nell’anno, rispetto al regime naturale di assoggettamento dei redditi ad IRPEF e relative addizionali.

L’Agenzia delle Entrate in data 18 giugno 2023, ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 18/E.

La Legge suddetta ha disposto la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari al 15 %, sui redditi assoggettabili alle persone fisiche, sulla quota di reddito individuata quale differenza fra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ottenuto nell’anno 2023 ed il più alto fra i redditi d’impresa o di lavoro autonomo ottenuti nel triennio precedente ossia il maggiore fra il 2020 ed il 2022.

Inoltre, ha stabilito che tale “vantaggio”, debba essere applicato su un imponibile massimo di € 40.000,00 derivante esclusivamente da reddito d’impresa individuale o di lavoro autonomo.

Infine, riguardo alla modalità di calcolo della base imponibile “agevolabile” ha individuato una franchigia “cuscinetto”, pari al 5 % del reddito più alto ottenuto nel triennio precedente, che non usufruisce dell’agevolazione.

Infatti, quest’ultima viene assoggettata a tassazione ordinaria, che di conseguenza non beneficia del regime di “vantaggio” e, va sottratta all’imponibile assoggettabile a imposta sostitutiva.

La Circolare 18/E individua i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’imprenditore individuale/lavoratore autonomo devono possedere per usufruire del beneficio.

## **AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Possono usufruire dell’imposta sostitutiva i seguenti soggetti:

- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR;
- gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-*bis* del TUIR (per la quota di incremento di reddito rispetto al triennio precedente non imponibile come reddito agrario);
- gli imprenditori che percepiscono quote di reddito “per trasparenza” da partecipazione ad impresa di cui agli artt. 5 e 116 del TUIR a condizione che la partecipazione sia “assorbita” nell’attività d’impresa (o di lavoro autonomo) del soggetto dichiarante.



- L'impresa coniugale o familiare per la quota di reddito imputabile all'imprenditore;
- I soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo i cui *"....redditi di lavoro autonomo .... che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5...."* così come individuato dall'art. 53 c. 1 del TUIR.

### **Non posseggono i requisiti soggettivi e quindi non possono beneficiare della norma**

i titolari di reddito determinato forfettariamente, **ad eccezione** di coloro i quali, nel corso del periodo d'imposta 2023 "sfiorano" il tetto di ricavi/compensi di € 100.000,00. Infatti, come introdotto dalla lettera b) del comma 54 della legge di bilancio 2023, che ha modificato il comma 71 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla disciplina del regime forfetario, aggiungendo la previsione secondo la quale il predetto regime *"...cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro..."*, rideterminando il reddito d'impresa dell'esercizio con le modalità ordinarie.

Non rientrano altresì, fra i beneficiari della norma, i soci non imprenditori percettori di quote di reddito per trasparenza o da società di capitali di cui agli artt. 5 e 116 del TUIR;

I percettori di redditi di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del TUIR, ossia *".... le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione...."*, imputati ai singoli associati derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata.

### **PRESUPPOSTI ED ELEMENTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE**

Il reddito d'impresa/lavoro autonomo maturato nell'anno 2023 deve essere maggiore degli stessi redditi maturati negli anni 2020, 2021, 2022.

La quota di reddito d'impresa, riferita al 2023 assoggettabile ad imposta sostitutiva pari al 15 %, non può essere superiore ad € 40.000,00, rispetto al maggiore dei redditi della stessa natura maturati nel triennio precedente, sottraendo a tale differenza una franchigia del 5% del reddito più alto del triennio precedente, la quale viene aggiunta alla quota di reddito da assoggettare ad imposta ordinaria (IRPEF + addizionali).

Si precisa che per ovvie ragioni, non può usufruire della "flat tax incrementale" il soggetto che abbia iniziato l'attività nel corso dell'anno 2023, non avendo a disposizione un'annualità intera da utilizzare come base di riferimento per l'applicazione del differenziale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Tenuto conto di quanto detto, si analizzano le modalità di calcolo delle imposte dovute con applicazione dell'imposta sostitutiva.

*Esempio di calcolo*

Si espongono nella tabella seguente due casi simili di calcolo dell'imposta sostitutiva, riferiti solo all'IRPEF:

	<b>A</b>		<b>B</b>
reddito d'impresa 2023	€ 100.000,00		€ 90.000,00
reddito d'impresa 2022	€ 80.000,00		€ 43.000,00
reddito d'impresa 2021	€ 70.000,00		€ 44.000,00
reddito d'impresa 2020	€ 60.000,00		€ 63.000,00
decurtazione per franchigia 5% del magg redd.	€ 4.000,00		€ 3.150,00
reddito 2023	€ 100.000,00		€ 90.000,00
reddito 2022	€ 80.000,00		
reddito 2020			€ 63.000,00
reddito assoggettabile a flat tax lordo	€ 20.000,00		€ 27.000,00
decurtazione per franchigia 5% del redd. 2022	€ 4.000,00		
decurtazione per franchigia 5% del redd. 2020			€ 3.150,00
reddito assoggettabile a flat tax	€ 16.000,00		€ 23.850,00
reddito d'impresa 2023	€ 100.000,00		€ 90.000,00
reddito assoggettabile ad aliquota ordinaria IRPEF	€ 84.000,00		€ 66.150,00

Dalla tabella si rilevano le differenze che intercorrono nel caso A in cui è il reddito del 2022 ad essere determinante ai fini del calcolo della quota di reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva, mentre nel caso B è il reddito dell'anno 2020 a determinarne la base di calcolo.

**L'IPOTESI DI INIZIO INFRANNUALE DELL'ATTIVITÀ NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023**

Un caso particolare si verifica quando l'attività è iniziata in corso d'anno nel triennio precedente, sia esso 2020 o 2021, ad esclusione del 2022, tenuto conto che in quest'ultima circostanza, la Circolare spiega che "... La "flat tax incrementale", ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento..." come già precisato in precedenza. Ne deriva che il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto eventualmente ragguagliando all'intera annualità il reddito maturato nella frazione del periodo di esercizio dell'attività.

Si veda il seguente esempio:

inizio attività 3/9/2020		
Pari a gg. 120		ragguaglio anno 2020
reddito d'impresa 2023	€ 100.000,00	€ 100.000,00
reddito d'impresa 2022	€ 80.000,00	€ 80.000,00
reddito d'impresa 2021	€ 70.000,00	€ 70.000,00
reddito d'impresa 2020 inizio 01/09/2020	€ 30.000,00	€ 91.250,00
decurtazione per franchigia 5% del magg redd.	€ 4.000,00	€ 4.562,50
reddito 2023	€ 100.000,00	€ 100.000,00
reddito 2020	€ 80.000,00	€ 91.250,00
reddito assoggettabile a flat tax lordo	€ 20.000,00	€ 8.750,00
decurtazione per franchigia 5% del redd 2020	€ 4.000,00	€ 4.562,50
<b>reddito assoggettabile a flat tax</b>	<b>€ 16.000,00</b>	€ 4.187,50
reddito d'impresa 2023	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>reddito assoggettabile ad aliquota ordinaria</b>	€ 84.000,00	<b>€ 95.812,50</b>

Dalla tabella si rileva che data un'attività iniziata in data 3/9/2020, il cui reddito maturato al 31/12 ammonta ad € 30.000,00 se ragguagliato ad anno, quest'ultimo ammonta a:

$$\text{gg } 120 : € 30.000,00 = \text{gg } 365 : x$$

$$X = € 30.000,00 * 365 / 120 = € 91.250,00 \text{ (reddito ragguagliato)}$$

Ne consegue che il reddito assoggettabile a imposta sostitutiva di € 8.750,00, diminuito della franchigia di € 4.562,50, è pari ad € 4.187,50.

La differenza fra reddito 2023 di € 100.000,00 ed il reddito assoggettabile ad imposta sostitutiva di € 4.187,50 = € 95.812,50, subisce la tassazione IRPEF + Addizionali.

### CALCOLI DI CONVENIENZA PER L'OPZIONE

Dopo aver illustrato le modalità di calcolo delle imposte dovute in applicazione della flat tax incrementale, ci si sofferma su alcuni calcoli di convenienza che i soggetti sopra individuati dovrebbero effettuare per valutare il vantaggio fiscale derivante dall'opzione per l'applicazione della flat tax incrementale.

Richiamati i valori esposti nella tabella 1, caso A, dalla tabella che segue si rileva il risparmio d'imposta che ne deriva applicando la tassazione, prevista solo per l'anno 2023:

## Differenza di risultato con imposta ordinaria

risparmio d'imposta IRPEF	ALIQUOTE		IRPEF		RISPARMIO
fino a 15.000,00	23%		€ 3.450,00		
da 15.001,00 a 28.000,00	25%		€ 3.250,00		
da 28.001,00 a 50.000,00	35%		€ 7.700,00		
da 50.001,00	43%		€ 21.500,00		
<b>IRPEF DOVUTA</b>			<b>€ 35.900,00</b>	<b>€ 35.900,00</b>	
fino a 15.000,00	23%		€ 3.450,00		
da 15.001,00 a 28.000,00	25%		€ 3.250,00		
da 28.001,00 a 50.000,00	35%		€ 7.700,00		
da 50.001,00	43%		€ 14.620,00		
IRPEF DOVUTA			€ 29.020,00		
flat tax su € 16.000,00	15%		€ 2.400,00		
<b>totale imposte dovute</b>			<b>€ 31.420,00</b>	<b>€ 31.420,00</b>	<b>€4.480,00</b>
ADD REGIONALE LOMBARDIA					
fino a 15.000,00	1,23%		€ 184,50		
da 15.001,00 a 28.000,00	1,58%		€ 237,00		
da 28.001,00 a 50.000,00	1,72%		€ 258,00		
da 50.001,00	1,73%		€ 865,00		
<b>Add dovuta senza flat tax</b>			<b>€ 1.544,50</b>	<b>€ 1.544,50</b>	
ADD REGIONALE LOMBARDIA					
fino a 15.000,00	1,23%		€ 184,50		
da 15.001,00 a 28.000,00	1,58%		€ 237,00		
da 28.001,00 a 50.000,00	1,72%		€ 258,00		
da 50.001,00	1,73%		€ 588,20		
<b>Add dovuta con flat tax</b>			<b>€ 1.267,70</b>	<b>€ 1.267,70</b>	<b>€ 276,80</b>
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO IRPEF + ADD REG IRPEF *</b>					<b>€ 4.756,80</b>

\* Per semplicità espositiva è stato l'esempio è stato applicato solo ad IRPEF e relativa addizionale regionale, ma "mutatis mutandis" deve tener conto anche dell'incidenza sull'addizionale comunale.

Dall'analisi della tabella, in cui vengono calcolate per semplicità espositiva le imposte dovute per IRPEF ed addizionale regionale (tenuto conto, in questo caso, delle aliquote disposte per la regione Lombardia) si rileva un risparmio d'imposta complessivo di € 4.756,80 di cui € 4.480,00 di IRPEF ed € 275,80 di Addizionale regionale. Rimanendo in tema di risparmio d'imposta derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, risulta interessante vedere come cambia l'incidenza delle imposte nel caso di soggetto forfetario che nel corso del 2023 si ritrova obbligato a ricalcolare le imposte nell'anno, poiché ha superato il tetto massimo di ricavi di € 100.000,00.

**APPLICAZIONE DELLA FLAT TAX INCREMENTALE ALL'IMPRESA IMPRESA FAMILIARE**

reddito d'impresa 2023	€ 130.000,00	
reddito d'impresa 2022	€ 100.000,00	
reddito d'impresa 2021	€ 70.000,00	
reddito d'impresa 2020	€ 60.000,00	
decurtazione per franchigia 5% di 100.000,00	€ 5.000,00	
reddito 2023	€ 130.000,00	
reddito 2022	€ 100.000,00	
reddito assoggettabile a flat tax lordo	€ 30.000,00	
decurtazione per franchigia 5% di 100.000,00	€ 5.000,00	
reddito potenzialmente assoggettabile a flat tax	€ 25.000,00	
quota imputabile al titolare d'impresa familiare 51% di € 25.000,00		€ 12.750,00
reddito d'impresa 2023	€ 130.000,00	
<b>Reddito d'impresa assoggettabile ad IRPEF ed addizionali</b>	<b>€ 117.250,00</b>	
<b>reddito d'impresa assoggettabile a imposta sostitutiva</b>		<b>€ 12.750,00</b>

Dalla tabella relativa alle modalità di calcolo delle imposte dovute dal titolare/imprenditore di impresa familiare, si rileva che il procedimento non cambia. La variazione rispetto al caso di impresa individuale la si riscontra nella fase di individuazione della base di calcolo dell'imposta sostitutiva, la quale **incide sulla quota di reddito imputabile all'imprenditore individuale** e non sulla quota di reddito d'impresa maturato nell'anno.

Nel caso specifico in caso di impresa individuale l'importo da assoggettare a flat tax sarebbe stato pari ad € 25.000,00 mentre in caso di impresa familiare, il reddito assoggettabile è pari alla quota di reddito determinata dalla percentuale imputabile al titolare, così calcolata:

$$€ 25.000,00 : 100 = X : 51$$

$$X = € 25.000,00 * 51 / 100 \quad x = € 12.750,00$$

**CALCOLO DEGLI ACCONTI 2023 E 2024**

Un accenno alle modalità di calcolo degli acconti per l'anno 2024, tenuto conto di quanto precisato dalla disposizione al comma 57, art. 1, della Legge n. 197/2022.

Considerato che la flat tax incrementale, al momento, è prevista per il solo anno 2023 e che, la sua applicazione determina un vantaggio fiscale con conseguente diminuzione dell'IRPEF dovuta, il comma 57 ha precisato che gli acconti per l'anno 2024 devono essere calcolati con le modalità previste in passato; quindi, considerando il reddito dell'anno 2023 come se fosse tassato per intero con modalità ordinarie, senza l'applicazione della flat tax incrementale.

Pertanto, richiamato l'esempio 1, in presenza del solo reddito d'impresa, nel caso in cui (tralasciando l'eventuale presenza di crediti d'imposta e/o ritenute) il rigo differenza del quadro RN della dichiarazione dei redditi persone fisiche fosse pari ad € 35.900,00, gli acconti per l'anno 2024 vengono calcolati con il metodo "storico", come segue:

I acconto: € 35.900,00 \* 40 % = € 14.360,00

II acconto: € 35.900,00 \* 60 % = € 21.540,00.

Una criticità che dovrebbe fisiologicamente verificarsi calcolando gli acconti con metodo ordinario è rappresentata dalla presenza, in dichiarazione per l'anno 2023, di crediti da acconti IRPEF e relative addizionali, già versati con regole ordinarie per l'anno 2023, tenuto conto che tale criticità potrebbe essere amplificata nel caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, non assoggettati a regime forfettario, soprattutto nel caso di redditi tassabili con gli scaglioni più bassi ed ulteriormente amplificati dalla presenza di ritenute operate in fattura.

# Ravvedimento ordinario e ravvedimento speciale

A cura della **Redazione**

**Per i contribuenti che non hanno versato le imposte e che hanno commesso errori nella liquidazione di quanto dovuto, il ravvedimento operoso è lo strumento che consente di sanare l'omissione. Focus operativo sulle peculiarità del ravvedimento operoso "ordinario" e speciale".**

La sanzione per l'omesso o insufficiente versamento, ex art. 13 D.Lgs 471/1997, prevede che *"chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"*.

La stessa sanzione è prevista nei casi di liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria mediante i controlli automatizzati e formali.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

La disciplina del ravvedimento operoso ex art 13, D.Lgs n. 472/1997 consente la rimozione spontanea delle violazioni tributarie commesse, con la possibilità di usufruire di una riduzione sanzionatoria, a meno che le stesse siano state oggetto di avviso di accertamento, di liquidazione, di avviso bonario notificato al contribuente o altre attività amministrative.

Il contribuente deve:

- effettuare o correggere l'adempimento omesso o infedele;
- provvedere al contestuale pagamento del tributo, maggiorato degli interessi legali per die (per l'anno 2023 è pari al 5%) e della sanzione in misura ridotta.

Il comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, prevede riduzioni diversificate in base alla tempestività della regolarizzazione:

RIDUZIONE SANZIONI	TERMINE RAVVEDIMENTO	VIOLAZIONE
1/10 del minimo edittale	Entro 30 giorni dalla violazione	Omesso, tardivo o insufficiente versamento
1/10 del minimo edittale	Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	Tardiva dichiarazione
1/9 del minimo edittale	Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dalla omissione e errore oggetto di ravvedimento	Errori o omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo)
1/8 del minimo edittale	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro 1 anno dalla omissione e errore oggetto di ravvedimento	Errori o omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo)



1/7 del minimo edittale	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o entro 2 anni dalla omissione e errore oggetto di ravvedimento	Errori o omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo)
1/6 del minimo edittale	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o entro 2 anni dalla omissione e errore oggetto di ravvedimento	Errori o omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo)
1/5 del minimo edittale	Dopo la constatazione del PVC ed entro i termini di accertamento	Errori o omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo)

### RAVVEDIMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso anche per le imposte dovute a titolo di acconto o saldo in base alla dichiarazione dei redditi: Irpef o imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, Irap, Ires.

Se i versamenti vengono effettuati entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%, il ravvedimento deve essere calcolato sull'importo maggiorato.

In merito all'individuazione del momento dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, per quanto riguarda il versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, dovrà essere considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere. Se il contribuente non dovesse aver versato alcun importo, entro una delle richiamate scadenze, secondo le Entrate il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute, in sede sia di ravvedimento, sia di recupero da parte degli uffici, è la "data naturale" di scadenza.

GIORNI DI RITARDO	ALIQUOTA SANZIONE ORDINARIA	RIDUZIONE SANZIONE PER RAVVEDIMENTO	
<b>1</b>	1% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	<b>Ravvedimento Sprint</b>
<b>2</b>	2% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>3</b>	3% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>4</b>	4% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>5</b>	5% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>6</b>	6% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>7</b>	7% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>8</b>	8% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>9</b>	9% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>10</b>	10% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>11</b>	11% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>12</b>	12% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>13</b>	13% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>14</b>	14% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>15</b>	15% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	
<b>Da 16 a 30</b>	15% dell'imposta	1/10 del minimo edittale	<b>Ravvedimento Breve</b>

<b>Da 31 a 90</b>	15% dell'imposta	1/9 del minimo edittale	<b>Ravvedimento trimestrale</b>
<b>Da 91 al termine di presentazione dichiarazione</b>	30% dell'imposta	1/8 del minimo edittale	
<b>Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso oppure entro 2 anni dall'omissione o errore oggetto di ravvedimento</b>	30% dell'imposta	1/7 del minimo edittale	<b>Ravvedimento lungo</b>
<b>Oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso oppure oltre 2 anni dall'omissione o errore oggetto di ravvedimento</b>	30% dell'imposta	1/6 del minimo edittale	<b>Ravvedimento biennale</b>
<b>Ravvedimento successivo al PVC</b>	30% dell'imposta	1/5 del minimo edittale	<b>Ravvedimento ultrannuale</b>

La scadenza naturale per effettuare il versamento degli importi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 era:

- 30/06/2023, o
- 31/07/2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soli "soggetti ISA" – quelli che svolgono attività per cui si applicano gli ISA – è stata concessa una breve proroga del termine di versamento delle imposte dovute a saldo per 2022 e come primo acconto per il 2023:

- 20/07/2023, in luogo del precedente 30/06/2023, senza alcuna maggiorazione;
- 31/07/2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

I contribuenti che hanno omesso gli importi in questione hanno la possibilità di procedere con il ravvedimento.

#### ESEMPIO 1

F24 per il pagamento di saldo IRPEF 2022 e primo acconto IRPEF 2023, con scadenza 30/06/2023.

Il modello F24 viene pagato in data 15/07/2023, pertanto rientra nella casistica del "Ravvedimento Sprint", entro 15 giorni, la sanzione sarà pari al 15% ridotta a 1/10:

#### 1) saldo IRPEF € 1.000

sanzione € 1.000 x 15% = 150

riduzione 1/10 = € 15

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	ratazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	4001	0101	2022	1.000,00		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	8901		2022	15,00		
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>	1989		2022	2,05		
codice ufficio	codice atto					
			<b>TOTALE A</b>	<b>1.017,05 B</b>		<b>+ SALDO (A-B)</b>
						<b>1.017,05</b>

## ESEMPIO 2

F24 per il pagamento di primo acconto IRPEF 2023, con scadenza 30/06/2023.

Il modello F24 viene pagato in data 30/10/2023, pertanto rientra nella casistica del “Ravvedimento lungo”, la sanzione sarà pari al 30% ridotta a 1/8:

## 2) 1° acconto IRPEF € 1.500

sanzione € 1.500 x 30% = € 450

riduzione 1/8 = € 56,25

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	4033	0101	2023	1.500,00		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	8901		2023	56,25		
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>	1989		2023	25,07		
codice ufficio						
codice atto						
			<b>TOTALE A</b>	<b>1.581,32 B</b>		<b>SALDO (A-B)</b>
						<b>+ 1.581,32</b>

## RAVVEDIMENTO F24 A ZERO

L'omessa presentazione di un modello F24 a zero determina un errore considerato formale e ravvedibile. Ex art. 15, D.Lgs. n. 471/1997 “per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta alla metà se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

Applicando il ravvedimento operoso, le sanzioni risultano pari a:

GIORNI DI RITARDO	SANZIONE	RIDUZIONE EX ART. 13	
Fino a 5 giorni	Euro 50	1/9	Euro 5,56
Tra i 5 giorni e i 90 giorni	Euro 100	1/9	Euro 11,12
Dopo i 90 giorni ma entro 1 anno	Euro 100	1/8	Euro 12,50
Dopo 1 anno ma entro i 2 anni	Euro 100	1/7	Euro 14,28

## RAVVEDIMENTO PARZIALE

Il c.d. decreto “Crescita” ha introdotto il “ravvedimento parziale”, che prevede, per i tributi dell'Agazia delle Entrate la possibilità di usufruire delle riduzioni delle sanzioni anche nelle ipotesi di versamenti frazionati. L'Agazia delle Entrate ha inoltre chiarito che il versamento delle sanzioni e degli interessi può essere anche successivo al versamento dell'imposta fermo restando che:

- ai fini della determinazione dell'aliquota sanzionatoria da applicare rileva il momento in cui sia effettuato l'integrale tardivo versamento;
- gli interessi moratori siano dovuti per l'intero periodo di ritardo del versamento;
- la riduzione sanzionatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 si determina al momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

Nel caso in cui venga notificato un atto di liquidazione o di accertamento e il contribuente non abbia versato sanzioni ed interessi, perde la possibilità di avvalersi dell'istituto.

## RAVVEDIMENTO SPECIALE

Il 30 settembre 2023 sarà il termine ultimo per avvalersi dei benefici del c.d. ravvedimento speciale ex L. n.197/2022.

Con il ravvedimento speciale è possibile definire in via agevolata le violazioni relative ai dichiarativi validamente trasmessi entro in termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti.

Si deve trattare di violazioni diverse da quelle formali e da quelle rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36 *ter* del D.P.R. n. 602/1973.

Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, versando la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, in massimo otto rate trimestrali.

La sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18.

La definizione agevolata in esame:

- non può essere utilizzata per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- vale esclusivamente per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e riguarda le violazioni diverse da quelle "definibili" attraverso l'istituto della "definizione agevolata degli avvisi bonari" e della "regolarizzazione delle irregolarità formali".

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate, con scadenza dell'unica rata ovvero della prima entro il 30/09/2023, pena la non definizione dell'adesione agevolata.

Qualora si opti per la rateizzazione, in massimo 8 rate trimestrali di pari importo, quelle successive alla prima sono da versare rispettivamente entro:

- 31 ottobre 2023
- 30 novembre 2023
- 20 dicembre 2023
- 31 marzo 2024
- 30 giugno 2024
- 30 settembre 2024
- 20 dicembre 2024

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale del 2% annuo.

Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo:

- degli importi ancora dovuti;
- della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato (applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta), e
- degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31/03/2023.

### ESEMPIO

*La Società ALFA s.r.l. nel corso dell'anno 2019 in sede di redazione della dichiarazione dei redditi Modello redditi Società di Capitali 2020, ha erroneamente dedotto alcuni costi, comportando così un'infedeltà dichiarativa.*

### RIMOZIONE DELL'ERRORE

*Nel 2023 la Società, accorgendosi dell'errore, decide di presentare una dichiarazione integrativa con il riconoscimento di minori costi.*

**VERSAMENTO DEL DOVUTO**

*Dall'integrazione ne consegue la liquidazione di maggiori imposte IRES, che il contribuente decide di versare usufruendo della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale prevista dall'istituto del ravvedimento speciale ex legge di Bilancio 2023.*

# Le principali scadenze fiscali dell'ultimo trimestre 2023

A cura della **Redazione**

---

L'appuntamento col Fisco dei contribuenti italiani si caratterizza per un'agenda ricca di date, in particolare dopo la pausa estiva. Si propone, pertanto, una raccolta delle principali scadenze fiscali previste per l'ultimo trimestre dell'anno in corso, con particolare riguardo agli adempimenti dichiarativi in scadenza ed ai principali – nonché ricorrenti – versamenti connessi.

	Scadenza	2 ottobre 2023 (30 settembre cade di sabato) 30 novembre 2023
<b>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA II TRIMESTRE 2023</b>  <b>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA III TRIMESTRE 2023</b>	Ambito oggettivo	Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui all'art. 21- <i>bis</i> del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
	Ambito soggettivo	Interessati dall'adempimento sono tutti i soggetti passivi <b>ad esclusione di</b> quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo di invio della Comunicazione <b>non sussiste</b> in assenza di dati da indicare, mentre ricorre nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
	In sintesi	Occorre comunicare, tramite l'apposito modello da presentare esclusivamente in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive relative al II trimestre 2023 ovvero al III trimestre 2023,</li> <li>• l'Iva esigibile e detratta relativa alle suddette operazioni;</li> <li>• il totale dell'Iva dovuta o a credito scaturente, per il medesimo periodo;</li> <li>• l'eventuale debito del periodo precedente (rispettivamente, I o II trimestre 2023) non superiore a 25,82 Euro ovvero l'eventuale credito del medesimo periodo;</li> <li>• l'ammontare complessivo dei versamenti auto UE;</li> <li>• eventuali crediti di imposta;</li> <li>• interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.</li> </ul>
	Regime sanzionatorio	L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 Euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. (art.11, comma 2- <i>ter</i> del D. Lgs. 471/1997)
	Ravvedimento operoso	La regolarizzazione dei dati omessi, incompleti o infedeli è possibile tramite: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- invio della Li.pe. corretta prima della presentazione della dichiarazione Mod. Iva/2024, relativa al 2023;</li> <li>2- correzione in sede di Mod. Iva/2024, relativo al 2023, mediante compilazione del quadro VH.</li> </ol> In entrambi i casi risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 a seconda di quando interviene la violazione (Circ. Agenzia delle Entrate, n. 104/E del 2017)



	Scadenza	2 ottobre 2023 (30 settembre cade di sabato) 30 novembre 2023
<b>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE II TRIMESTRE 2023</b>  <b>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE III TRIMESTRE 2023</b>	Ambito oggettivo	Pagamento cumulativo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo ovvero terzo trimestre 2023, come previsto dall'articolo 12-novies del D. L. n. 34/2019 (come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020).
	Ambito soggettivo	Interessati dall'adempimento sono tutti i soggetti passivi che, rispettivamente, nel corso del secondo o del trimestre 2023 hanno emesso fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo (ad esempio fatture esenti, fatture non imponibili, etc...)
	In sintesi	<p>Il pagamento va eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità della propria Area Riservata (Portale "Fatture e corrispettivi") l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. In alternativa, è possibile versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.</p> <p><b>N.B.</b> Per l'anno 2023 sono possibili i seguenti <b>versamenti cumulativi</b> (D.L. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trimestre 2023 + I trimestre 2023, se di importo inferiore a 5.000 Euro, entro il 2 ottobre 2023;</li> <li>• III trimestre 2023 + I e II trimestre 2023, se di importo complessivamente inferiore a 5.000 Euro, entro il 30 novembre 2023.</li> </ul>
	Regime sanzionatorio	Il ritardato, omesso o carente dell'imposta di bollo dovuta è segnalato dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente risultante dall'elenco INI-PEC, con indicazione dell'imposta, della sanzione del 30% ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
	Ravvedimento operoso	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.

	Scadenza	16 ottobre 2023 16 novembre 2023 18 dicembre 2023 (16 dicembre cade di sabato)
<b>VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE</b>	Ambito oggettivo	<p>Versamento delle ritenute operate, rispettivamente, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• redditi di lavoro autonomo;</li> <li>• provvigioni ad agenti e rappresentanti;</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno;</li> <li>• locazioni brevi,</li> </ul> <p>e dei contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nei medesimi mesi.</p>
	Ambito soggettivo	Datori di lavoro e altri sostituti di imposta che hanno erogato, nei mesi di riferimento, i redditi di cui sopra.
	In sintesi	<p>Nell'erogazione dei redditi indicati, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto d'imposta, definibile, secondo l'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, come «<i>chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto</i>».</p> <p>Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 241/1997, la ritenuta dev'essere versata dal sostituto d'imposta all'Erario a entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso/reddito sul quale ha effettuato il prelievo alla fonte.</p>
	Regime sanzionatorio	<p>L'omesso o insufficiente versamento delle ritenute comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali versati in ritardo è regolato dall'art. 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000.</p>
<b>VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE</b>	Ravvedimento operoso	<p>Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.</p> <p>Non è previsto alcun ravvedimento per i contributi Inps.</p>

	Scadenza	<b>16 ottobre 2023</b> <b>16 novembre 2023</b> <b>18 dicembre 2023 (16 dicembre cade di sabato)</b>
<b>VERSAMENTO IVA SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE</b>  <b>VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2023</b>	Ambito oggettivo	Liquidazione e versamento dell'Iva mensile derivante dalle liquidazioni mensili dei mesi, rispettivamente, di settembre, ottobre e novembre (contribuenti mensili).  Per la sola scadenza di novembre, liquidazione e versamento dell'Iva trimestrale derivante dalla liquidazione del III trimestre 2023 (contribuenti trimestrali).
	Ambito soggettivo	Interessati dall'adempimento mensile sono tutti i contribuenti Iva che adottano il metodo della liquidazione Iva mensile.  Interessati dall'adempimento trimestrale sono tutti i contribuenti Iva che adottano il metodo della liquidazione Iva trimestrale.
	In sintesi	Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 241/1997, il versamento dell'Iva deve essere effettuato, con periodicità <b>mensile</b> , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Possono optare per la liquidazione ed il versamento <b>trimestrale</b> ex art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 i contribuenti che, nell'anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500.000 Euro, nel caso di prestazioni di servizi;</li> <li>• 800.000 Euro, nel caso di altre attività.</li> </ul> I contribuenti trimestrali "per opzione" sono, quindi, tenuti al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con la maggiorazione a titolo di interesse dell'1%.  <b>N.B.</b> Fanno eccezione i c.d. "trimestrali speciali" che, indipendentemente dal volume di affari, effettuano le liquidazioni ed i versamenti Iva con cadenza trimestrale senza l'applicazione degli interessi dell'1%. (ad es. esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori per conto terzi).
	Regime sanzionatorio	L'omesso o insufficiente versamento delle ritenute comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997.
Ravvedimento operoso	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.  Non è previsto alcun ravvedimento per i contributi Inps.	

	Scadenza	<b>16 ottobre 2023</b> <b>16 novembre 2023</b> <b>18 dicembre 2023 (16 dicembre cade di sabato)</b>
<b>VERSAMENTO IVA SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE</b>  <b>VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2023</b>	Ambito oggettivo	Liquidazione e versamento dell'Iva mensile derivante dalle liquidazioni mensili dei mesi, rispettivamente, di settembre, ottobre e novembre (contribuenti mensili).  Per la sola scadenza di novembre, liquidazione e versamento dell'Iva trimestrale derivante dalla liquidazione del III trimestre 2023 (contribuenti trimestrali).
	Ambito soggettivo	Interessati dall'adempimento mensile sono tutti i contribuenti Iva che adottano il metodo della liquidazione Iva mensile.  Interessati dall'adempimento trimestrale sono tutti i contribuenti Iva che adottano il metodo della liquidazione Iva trimestrale.
	In sintesi	Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 241/1997, il versamento dell'Iva deve essere effettuato, con periodicità <b>mensile</b> , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Possono optare per la liquidazione ed il versamento <b>trimestrale</b> ex art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 i contribuenti che, nell'anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500.000 Euro, nel caso di prestazioni di servizi;</li> <li>• 800.000 Euro, nel caso di altre attività.</li> </ul> I contribuenti trimestrali "per opzione" sono, quindi, tenuti al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con la maggiorazione a titolo di interesse dell'1%.  <b>N.B.</b> Fanno eccezione i c.d. "trimestrali speciali" che, indipendentemente dal volume di affari, effettuano le liquidazioni ed i versamenti Iva con cadenza trimestrale senza l'applicazione degli interessi dell'1%. (ad es. esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori per conto terzi).
	Regime sanzionatorio	L'omesso o insufficiente versamento delle ritenute comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997.  Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali versati in ritardo è regolato dall' art. 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000.
Ravvedimento operoso	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.  Non è previsto alcun ravvedimento per i contributi Inps.	

	Scadenza	<b>25 ottobre 2023</b> <b>27 novembre 2023 (25 cade di sabato)</b> <b>27 dicembre 2023 (25 festivo)</b>
<b>TRASMISSIONE INTRASTAT SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE</b>  <b>TRASMISSIONE INTRASTAT III TRIMESTRE 2023</b>	Ambito oggettivo	<p>Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate/soggette a registrazione da parte dei soggetti passivi per i <b>mesi</b>, rispettivamente, di settembre, ottobre e novembre, di cui all'art. 50, comma 6 del D.L. n. 331/1993.</p> <p>Per la sola scadenza di ottobre, elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate/soggette a registrazione da parte dei soggetti passivi per il III <b>trimestre</b> 2023, di cui all'art. 50, comma 6 del D.L. n. 331/1993.</p>
	Ambito soggettivo	<p>Interessati dall'adempimento sono tutti gli operatori che effettuano operazioni con soggetti passivi stabiliti in altri Stati Membro UE (c.d. "operazioni <b>intracomunitarie</b>").</p> <p>Nello specifico, trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni intracomunitarie di beni;</li> <li>• acquisti intracomunitari di beni;</li> <li>• prestazioni di servizi rese diverse da quelle oggetto di deroghe in tema di territorialità (artt. 7-<i>quater</i> e 7-<i>quinquies</i> del D.P.R. n. 633/1972);</li> <li>• prestazioni di servizi ricevute (art. 7-<i>ter</i> del D.P.R. n. 633/1972).</li> </ul> <p><b>N.B.</b> I soggetti in regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat esclusivamente con riferimento alle sole operazioni intracomunitarie in entrata.</p>
	In sintesi	<p>La periodicità di trasmissione (ed il relativo contenuto) è strettamente legata al volume delle operazioni intracomunitarie (D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• periodi <b>trimestrali</b> - contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 Euro;</li> <li>• periodi <b>mensili</b> - contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui sopra.</li> </ul> <p>Il superamento della soglia dei 50.000 Euro in un trimestre comporta il passaggio alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.</p> <p><b>N.B.</b> I contribuenti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri presentano gli elenchi trimestralmente, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.</p>

<b>TRASMISSIONE INTRASTAT SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE</b>  <b>TRASMISSIONE INTRASTAT III TRIMESTRE 2023</b>	Regime sanzionatorio	<p><b>Omessa presentazione:</b> L'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 1.000 Euro per ciascun elenco omesso (art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 471/1997).</p> <p><b>Tardiva presentazione:</b> La presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del controllo, comporta l'applicazione di una sanzione ridotta, da 250 a 500 Euro per ciascun elenco (art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 471/1997).</p> <p><b>Incompleta, inesatta o irregolare compilazione:</b> La presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat che risultino incompleti o compilati in maniera inesatta o irregolare comporta l'applicazione di una sanzione ridotta, da 500 a 1.000 Euro per ciascun elenco. Non sono sanzionate la correzione dei dati inesatti e l'integrazione dei dati mancanti, sia che ciò avvenga spontaneamente sia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici.</p>
	Ravvedimento operoso	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 a seconda di quando interviene la violazione.

	Scadenza	31 ottobre 2023
<b>TRASMISSIONE MOD. 770/2023</b>	Ambito oggettivo	<p>Dichiarazione dei sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che hanno corrisposto, nel corso del 2022, somme soggette a ritenute.</p> <p>L'invio del modello 770/2023, in un unico flusso o in più flussi (al massimo 3), è possibile <b>a condizione che</b> il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (cfr. <i>supra</i>) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.</p>
	Ambito soggettivo	<p>Interessati dall'adempimento sono tutti i soggetti che hanno rivestito, nel corso del 2022, la qualifica di sostituti di imposta <b>erogando</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;</li> <li>• dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78/2010);</li> <li>• locazioni brevi inserite all'interno della CU (art. 4 del D.L. n. 50/2017);</li> <li>• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 449/1997 come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d'urgenza.</li> </ul>
	In sintesi	<p>Occorre comunicare, tramite l'apposito modello da presentare esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute operate nell'anno 2022 e i relativi versamenti;</li> <li>• i dati relativi agli eventuali ravvedimenti e le relative date;</li> <li>• eventuali crediti scaturenti dal Mod. 770/2023, con la specifica della relativa origine.</li> </ul>
	Regime sanzionatorio	<p><b>Dichiarazione tardiva:</b></p> <p>la Dichiarazione inviata nei 90 giorni successivi alla scadenza si considera tardiva, ma valida a tutti gli effetti ed è sanzionata con una sanzione amministrativa pari a 250 Euro.</p> <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>



<b>TRASMISSIONE MOD. 770/2023</b>	Ravvedimento sanzionatorio	<p><b>Dichiarazione omessa:</b></p> <p>La Dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è considerata omessa, ma valida comunque ai fini della riscossione dell'imposta ed è sanzionata diversamente <b>a seconda che il contribuente sia o meno in regola con il versamento delle ritenute</b> (art. 2 del D. Lgs. 471/1997).</p> <p>In caso di contestuale omesso versamento delle ritenute dovute, l'omessa presentazione del 770/2023 è sanzionata con la sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare di quanto non versato con un minimo di 250 Euro. Inoltre, se la stessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l'invio della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle ritenute dovute e non versate, con un minimo di 200 Euro.</p> <p>Diversamente, nei più semplici casi di omissione del 770 a fronte di ritenute regolarmente versate, la sanzione applicata va da 250 a 1.000 Euro e se la stessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l'invio della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione da 150 a 500 Euro.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa:</b></p> <p>La Dichiarazione integrativa, ossia inviata per rettificare o integrare dati già trasmessi con la Dichiarazione originaria è sanzionata diversamente a seconda delle <b>tempistiche di presentazione</b>.</p> <p>Infatti, in caso di integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza, è applicata la sanzione da 250 a 2.000 Euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato ovvero una sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta, se la correzione interessa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.</p> <p>Invece, in caso di integrativa presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, è applicata la sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo formale ovvero una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, se la correzione interessa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.</p>
	Ravvedimento operoso	<p>Le sanzioni di cui sopra risultano ravvedibili mediante applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.</p> <p><b>Dichiarazione tardiva:</b></p> <p>Applicazione di una sanzione di importo ridotto a 25 Euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.</p> <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

<b>TRASMISSIONE MOD. 770/2023</b>	Ravvedimento operoso	<p><b>Dichiarazione integrativa entro 90 giorni:</b></p> <p>In caso di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione di una sanzione di 27,80 euro + eventuale sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p> <p>In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione della sola sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni:</b></p> <p>In caso di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione di una sanzione dell'11,25% ovvero 1/8 del 90% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 12,86% ovvero 1/7 del 90% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; 15% ovvero 1/6 del 90% se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.</p> <p>In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione della sola sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p>

	<b>Scadenza</b>	<b>16 novembre 2023</b>
<b>VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI</b>	Ambito oggettivo	<p>Versamento della terza rata 2023 (relativa al III trimestre) dei contributi IVS obbligatori per la gestione Artigiani e Commercianti.</p> <p>Per coloro che hanno optato per il versamento in 4 rate trimestrali, versamento della quarta ed ultima rata da autoliquidazione Inail.</p>
	Ambito soggettivo	<p>Interessati dall'adempimento sono i soggetti iscritti alla gestione Inps Artigiani e Commercianti relativamente alla propria posizione ed a quella dei collaboratori familiari.</p> <p>Relativamente al versamento Inail, interessati dall'adempimento sono i datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e gli artigiani senza dipendenti, che abbiano scelto di versare l'autoliquidazione Inail, per il 2023, in forma rateale.</p>
<b>VERSAMENTO ULTIMA RATA</b>		
<b>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL</b>	Regime sanzionatorio	Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali e assistenziali versati in ritardo è regolato dall'art. 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000.
	Ravvedimento operoso	Non è previsto alcun ravvedimento per i contributi Inps e Inail.

	Scadenza	30 novembre 2023
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO 2019 IMPOSTE DIRETTE, IRAP E CONTRIBUTI</b>	Ambito oggettivo	<p>Versamento del secondo acconto sulle imposte sul reddito e l'Imposta Regionale all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per l'anno 2023, nonché sui contributi eccedenti il minimale.</p> <p>La stessa scadenza è fissata per la seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta in pendenza del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regime forfetario (Legge n. 190/2014);</li> <li>• regime dei minimi (riformati ad opera del D.L. n. 98/2011);</li> <li>• regime della "cedolare secca" per i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (D. Lgs. n. 23/2011)</li> </ul> <p>Il pagamento dell'acconto è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un unico versamento, entro il 30 novembre, se di importo inferiore a 257,52 Euro ovvero 103 Euro per l'Irap;</li> <li>• due rate, se di importo pari o superiore a 257,52 Euro; la prima pari al 40% (o 50% se trattasi di soggetto che applica gli Isa, compresi i forfettari) entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% (o 50% se trattasi di soggetto che applica gli Isa, compresi i forfettari - entro il 30 novembre.</li> </ul> <p>L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta dichiarata per il 2022, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, non è superiore a 51,65 Euro.</p>
	Ambito soggettivo	Interessati dall'adempimento sono tutti i contribuenti che abbiano dichiarato i propri redditi mediante il mod. Redditi/2023 e abbiano dichiarato il Valore della Produzione ai fini Irap, tenuti al versamento degli acconti per l'anno in corso.
	In sintesi	<p>La determinazione dell'ammontare dell'acconto può essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• storico – 100% del saldo imposte dovuto per il 2022 come risultante dal quadro RN del Mod. Redditi/2023 e/o dal quadro IR del Mod. Irap/2023;</li> <li>• previsionale – versamento inferiore a quanto dovuto con il metodo storico ovvero nessun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e, quindi, un'imposta 2023 inferiore rispetto al 2022.</li> </ul>
	Regime sanzionatorio	<p>L'omesso o insufficiente versamento degli acconti fiscali comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Il sistema sanzionatorio sui contributi previdenziali e assistenziali versati in ritardo è regolato dall'art. 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000.</p>
	Ravvedimento operoso	<p>Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.</p> <p>Non è previsto alcun ravvedimento per i contributi Inps.</p>

	Scadenza	30 novembre 2023
<b>TRASMISSIONE MOD. REDDITI/2023</b>	Ambito oggettivo	<p>Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali e non relativa al periodo d'imposta 2022.</p> <p>L'invio del modello Redditi/2023 va effettuato, <b>obbligatoriamente in via telematica</b>, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.</p> <p>Restano esclusi dall'obbligo di presentazione telematica esclusivamente coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, ma non possono presentarlo;</li> <li>pur potendo presentare il 730, hanno percepito redditi ovvero devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri propri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);</li> <li>devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.</li> </ul> <p><b>N.B.</b> La presentazione cartacea nei casi di cui sopra deve avvenire tra il 2 maggio e il 30 giugno.</p>
	Ambito soggettivo	<p>Interessati dall'adempimento sono tutti i soggetti, persone fisiche titolari di <b>partita Iva</b> nel 2022, nonché società ed enti commerciali e non. A questi si aggiungono le persone fisiche che abbiano <b>percepito</b>, nel 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>redditi "diversi" non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730;</li> <li>plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata;</li> <li>redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario, nonché coloro che debbano presentare anche una delle dichiarazioni Iva, Irap e/o Modello 770/2023 e chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.</li> </ul>
	In sintesi	<p>Occorre comunicare, tramite i modelli approvati e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i redditi imponibili conseguiti nell'anno 2022</li> </ul> <p>e procedere alla determinazione delle imposte sui redditi dovute per il medesimo anno.</p>
	Regime sanzionatorio	<p><b>Dichiarazione tardiva:</b> la Dichiarazione inviata nei 90 giorni successivi alla scadenza si considera tardiva, ma valida a tutti gli effetti ed è sanzionata con una sanzione amministrativa pari a 250 Euro.</p> <p><b>Dichiarazione omessa:</b> La Dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è considerata omessa, ma valida comunque ai fini della riscossione dell'imposta ed è sanzionata diversamente <b>a seconda che dalla dichiarazione risultino o meno imposte dovute (art.1 del D. Lgs. n. 471/1997).</b></p> <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

<b>TRASMISSIONE MOD. REDDITI/2023</b>	Regime sanzionatorio	<p>In caso di omissione del mod. Redditi con imposta dovuta, l'omessa presentazione è sanzionata con la sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 Euro. Inoltre, se la stessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l'invio della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 Euro.</p> <p>Diversamente, nei più semplici casi in cui non siano dovute imposte, la sanzione applicata va da 250 a 1.000 Euro e se la stessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l'invio della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione da 150 a 500 Euro.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa:</b> La Dichiarazione integrativa, ossia inviata per rettificare o integrare dati già trasmessi con la Dichiarazione originaria è sanzionata diversamente a seconda delle <b>tempistiche di presentazione</b>. Infatti, in caso di integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza, è applicata la sanzione da 250 a 2.000 Euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato ovvero una sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta, se la correzione interessa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.</p> <p>Invece, in caso di integrativa presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, è applicata la sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo formale ovvero si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato, se la correzione interessa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.</p>
	Ravvedimento operoso	<p>Le sanzioni di cui sopra risultano ravvedibili mediante applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.</p> <p><b>Dichiarazione tardiva:</b> Applicazione di una sanzione di importo ridotto a 25 Euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa entro 90 giorni:</b> In caso di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione di una sanzione di 27,80 euro + eventuale sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p> <p>In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione della sola sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p> <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

<b>TRASMISSIONE MOD. REDDITI/2023</b>	Ravvedimento operoso	<b>Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni:</b> In caso di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione di una sanzione dell'11,25% ovvero 1/8 del 90% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 12,86% ovvero 1/7 del 90% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; 15% ovvero 1/6 del 90% se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione della sola sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.
-----------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Scadenza	30 novembre 2023
<b>TRASMISSIONE MOD. IRAP/2023</b>	Ambito oggettivo	<p>Dichiarazione relativa all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive dovuta per il periodo d'imposta 2022, disciplinata dal D. Lgs. n. 446/1997.</p> <p>L'invio del modello Irap/2023 va effettuato, <b>obbligatoriamente in via telematica</b>, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta e, per i soggetti Ires e le Amministrazioni pubbliche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni).</p> <p><b>N.B.</b> Ai fini della scadenza non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d'imposta.</p>
	Ambito soggettivo	<p>Interessati dall'adempimento sono tutti i contribuenti che hanno realizzato, per l'anno 2022, il presupposto d'imposta per l'applicazione dell'Irap vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.</li> </ul> <p><b>N.B. L'attività esercitata da società ed enti costituisce, in ogni caso, presupposto d'imposta</b></p> <p>Tra questi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (art. 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;</li> <li>• società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione;</li> <li>• trust ed enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;</li> <li>• società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);</li> <li>• enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;</li> <li>• Amministrazioni pubbliche.</li> </ul>

[segue]

<b>TRASMISSIONE MOD. IRAP/2023</b>	In sintesi	<p>Occorre comunicare, tramite i modelli approvati e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati per la determinazione del Valore della produzione relativa all'anno d'imposta 2022</li> </ul> <p>e procedere alla liquidazione dell'imposta dovuta per il medesimo anno.</p>
	Regime sanzionatorio	<p><b>Dichiarazione tardiva:</b> la Dichiarazione inviata nei 90 giorni successivi alla scadenza si considera tardiva, ma valida a tutti gli effetti ed è sanzionata con una sanzione amministrativa pari a 250 Euro.</p> <p><b>Dichiarazione omessa:</b> La Dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è considerata omessa, ma valida comunque ai fini della riscossione dell'imposta ed è sanzionata diversamente a <b>seconda che dalla dichiarazione risultino o meno imposte dovute</b> (art.1 del D. Lgs. n. 471/1997).</p> <p>In caso di omissione del mod. Irap con imposta dovuta, l'omessa presentazione è sanzionata con la sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 Euro. Inoltre, se la stessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l'invio della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 Euro.</p> <p>Diversamente, nei più semplici casi in cui non siano dovute imposte, la sanzione applicata va da 250 a 1.000 Euro e se la stessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l'invio della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e prima dell'avvio dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione da 150 a 500 Euro.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa:</b> La Dichiarazione integrativa, ossia inviata per rettificare o integrare dati già trasmessi con la Dichiarazione originaria è sanzionata diversamente a seconda delle <b>tempistiche di presentazione</b>. Infatti, in caso di integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza, è applicata la sanzione da 250 a 2.000 Euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato ovvero una sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta, se la correzione interessa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Invece, in caso di integrativa presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, è applicata la sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo formale ovvero si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato, se la correzione interessa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.</p>

[segue]



<p><b>TRASMISSIONE MOD. IRAP/2023</b></p>	<p>Ravvedimento operoso</p>	<p>Le sanzioni di cui sopra risultano ravvedibili mediante applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.</p> <p><b>Dichiarazione tardiva:</b> Applicazione di una sanzione di importo ridotto a 25 Euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa entro 90 giorni:</b> In caso di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione di una sanzione di 27,80 euro + eventuale sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione. In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione della sola sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p> <p><b>Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni:</b> In caso di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione di una sanzione dell'11,25% ovvero 1/8 del 90% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 12,86% ovvero 1/7 del 90% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; 15% ovvero 1/6 del 90% se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. In caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, applicazione della sola sanzione per omesso versamento (30%) ridotta a seconda di quando interviene la correzione.</p>
-----------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Scadenza	18 dicembre 2023 (16 dicembre cade di sabato)
<b>VERSAMENTO SALDO IMU 2023</b>	Ambito oggettivo	Versamento del saldo Imu per il 2023, introdotta dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 11 e ridisciplinata dalla L. n. 160/2019.
	Ambito soggettivo	Interessati dall'adempimento sono tutti i soggetti, persone fisiche e non, che abbiano il <b>possesso</b> di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, in qualità di proprietari ovvero di titoli di altri diritti reali di godimento su tali immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Sono, altresì, obbligati i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari, nei contratti di leasing.
	In sintesi	<p>Il pagamento, da effettuarsi al netto della I rata di acconto, può essere eseguito tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F24 (ordinario o semplificato), telematico ovvero cartaceo;</li> <li>• bollettino postale;</li> <li>• PagoPa con QRcode.</li> </ul> <p>È previsto l'esonero per l'abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e per gli immobili ad essa equiparati per disposizione di legge, nonché per talune tipologie di terreni agricoli.</p>
	Regime sanzionatorio	L'omesso o insufficiente versamento dell'Imu comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997.
	Ravvedimento operoso	<p>Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 a seconda di quando interviene la violazione.</p> <p>N.B. Per effetto dell'abrogazione del comma 1-<i>bis</i> dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è possibile applicare il "ravvedimento lunghissimo" anche all'Imu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di pagamento entro 2 anni dal termine previsto o da quello di presentazione della dichiarazione periodica, la sanzione ordinaria del 30% è ridotta ad 1/7 (pari al 4,29%);</li> <li>• in caso di pagamento oltre i 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta al 5%;</li> <li>• In caso di regolarizzazione dopo la ricezione di un verbale di constatazione, ma entro la notificazione dell'atto di accertamento, la sanzione è ridotta del 6%.</li> </ul>

	Scadenza	27 dicembre 2023
<b>VERSAMENTO SALDO IMU 2023</b>	Ambito oggettivo	Versamento del saldo Imu per il 2023, introdotta dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 11 e ridisciplinata dalla L. n. 160/2019.
	Ambito soggettivo	<p>Interessati dall'adempimento sono tutti i soggetti passivi Iva tenuti alla liquidazione del tributo sia su base mensile che trimestrale.</p> <p>Sono esonerati, invece, dal versamento dell'acconto i soggetti che non dispongano di uno dei due dati ("storico" o "previsionale") su cui si basa il calcolo, vale a dire coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno cessato l'attività, entro il 30 novembre, se mensili oppure entro il 30 settembre se trimestrali</li> <li>• hanno iniziato l'attività nel corso del 2023;</li> <li>• hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito d'imposta;</li> <li>• prevedono di chiudere la liquidazione Iva con un'eccedenza de-traibile di imposta.</li> </ul>
	In sintesi	<p>La determinazione dell'ammontare dell'acconto Iva può essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• storico – 88% dell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) del 2022;</li> <li>• previsionale – 88% dell'ultima liquidazione Iva presunta (mensile o trimestrale) del 2023;</li> <li>• operazioni effettuate – 100% dell'Iva a debito sulle operazioni (del mese o del trimestre) effettuate sino al 20.12.2022.</li> </ul>
	Regime sanzionatorio	L'omesso o insufficiente versamento dell'acconto Iva comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% giornaliero entro i primi 15 giorni, al 15% entro il 90° giorno dalla scadenza, al 30% dell'importo non versato dal 91° giorno, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
	Ravvedimento operoso	Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 a seconda di quando interviene la violazione.

# La redazione del bilancio intermedio

A cura della **Redazione**

---

**Le imprese, oltre al bilancio di esercizio annuale, possono, e talvolta devono per obbligo di legge, procedere alla redazione di bilanci “intermedi”, ossia riferiti a date infrannuali.**

**Si approfondiscono di seguito le casistiche di redazione obbligatoria di bilanci intermedi (indicate dettagliatamente dal codice civile), le situazioni di redazione su base volontaria (essenzialmente per esigenze interne di controllo e monitoraggio dell'andamento aziendale), e le prescrizioni in merito previste dall'OIC 30 dedicato a questa forma di bilanci; infine si riepilogano i passaggi da seguire per procedere alla redazione ed analisi di un bilancio intermedio.**

Per bilanci intermedi si intendono le situazioni contabili riferite a una data rientrante nel corso dell'esercizio, e non al termine dello stesso. Si pensi ad esempio a un bilancio mensile, oppure trimestrale, oppure un bilancio di metà anno con data 30 giugno.

Si possono distinguere due tipologie di bilanci intermedi:

- obbligatori per legge, al verificarsi di determinate situazioni ed eventi eccezionali, disciplinati dal Codice civile (o da eventuali altre regolamentazioni);
- redatti su base volontaria, allo scopo di monitorare l'aspetto patrimoniale, finanziario ed economico dell'impresa, e quindi per motivi gestionali, oppure per semplicemente dare informazione ai terzi dell'andamento in corso d'anno.

Giova specificare che i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata, in relazione alle finalità per le quali sono richiesti.

Tali bilanci inoltre non hanno rilievo fiscale, ossia a differenza di quello di esercizio, non costituiscono il punto di partenza per la determinazione di imponibile e relative imposte da versare allo Stato (eccetto il caso di bilanci relativi a periodi inferiori all'esercizio redatti nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e liquidazione).

**I CASI DI REDAZIONE OBBLIGATORIA DI BILANCI INTERMEDI SECONDO L'OIC 30**

Il principio contabile OIC 30 si occupa di disciplinare la redazione dei bilanci infrannuali obbligatori per legge. In particolare, si tratta di:

Casistica	Indicazioni circa il bilancio intermedio da redigere
<i>Riduzione capitale per perdite (articoli 2446 e 2447, 2482-bis, Codice civile)</i>	<p>Nel momento in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea, e sottoporle "una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione" affinché si assumano gli opportuni provvedimenti sul capitale.</p> <p>Si tratta di presentare all'assemblea una situazione patrimoniale aggiornata (intesa come stato patrimoniale e conto economico), completa preferibilmente di una nota integrativa.</p>
<i>Riduzione del capitale sociale (art. 2445, Codice civile)</i>	<p>L'avviso di convocazione dell'assemblea che delibera la riduzione del capitale deve indicarne le ragioni e le modalità della riduzione (art. 2445, 2° comma, Codice civile).</p> <p>I soci, in assemblea, possono richiedere una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale; a tal fine l'organo amministrativo potrà quindi prepararla, integrandola eventualmente con una situazione patrimoniale aggiornata (anche in ottica di tutelare il diritto d'informazione del socio, se dalla chiusura dell'ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevante inciso sul patrimonio netto).</p>
<i>Emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, Codice civile)</i>	<p>L'emissione di prestiti obbligazionari è attualmente prevista per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni (non invece per le Srl, che possono emettere solo titoli di debito). La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La giurisprudenza ha comunque concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio "intermedio", a condizione che sia approvato con delibera assembleare; tale bilancio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, sulla base dei medesimi criteri di presentazione e valutazione del bilancio d'esercizio.</p>

[segue]

Casistica	Indicazioni circa il bilancio intermedio da redigere
<i>Distribuzione di acconti sui dividendi per le Spa (art. 2433-bis, Codice civile)</i>	<p>Le Spa il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è prevista dallo statuto</li> <li>• e se dal bilancio dell'esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad esercizi precedenti.</li> </ul> <p>L'ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l'importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.</p> <p>La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da una relazione e da un prospetto contabile aggiornato; quest'ultimo è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa.</p> <p>Entrambi i documenti sono assoggettati al parere della società di revisione.</p> <p>I criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio.</p>
<i>Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve (art. 2442, Codice civile)</i>	<p>L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, attuando quindi un aumento "nominale" del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili di utile o di capitale.</p> <p>Le riserve ed i fondi a cui si riferisce il Codice civile sono quelli iscritti nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea che può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il bilancio di esercizio</li> <li>- o anche un bilancio intermedio <i>ad hoc</i> redatto con i criteri del bilancio d'esercizio ed approvato dall'assemblea, allorché s'intende utilizzare una riserva costituita dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.</li> </ul>
<i>Acquisto di azioni proprie (art. 2357, Codice civile)</i>	<p>L'articolo in questione prevede che <i>"La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate"</i>.</p> <p>L'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p> <p>Non è previsto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. È chiaro che nel caso in cui l'organo amministrativo procede alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.</p>

[segue]

Casistica	Indicazioni circa il bilancio intermedio da redigere
Fusione e scissione	<p>Nei trenta giorni che precedono l'assemblea, convocata per deliberare la fusione, devono essere depositate presso la sede delle società che partecipano alla fusione, oltre al progetto di fusione con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, anche le situazioni patrimoniali delle società medesime redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito (artt. 2501 <i>quater</i>, 1° comma Codice civile); la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art. 2501 <i>quater</i>, 2° comma).</p> <p>Si ritiene che la situazione patrimoniale debba essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è raccomandata la presentazione della nota integrativa (la medesima documentazione deve essere fornita anche in caso di scissione).</p>

### LA REDAZIONE DEL BILANCIO SU BASE VOLONTARIA

Come sopra accennato, la redazione di bilanci intermedi può anche avvenire su base volontaria, e quindi:

- per fornire a **terzi informazioni** sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario in corso d'anno dell'impresa;
- al solo scopo di monitorare l'aspetto patrimoniale e/o economico dell'impresa, in ottica quindi **gestionale interna** dell'impresa stessa.

In questa sede ci soffermiamo su quest'ultima situazione.

È infatti frequente che le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, sentano l'esigenza in corso d'anno di fare il "punto della situazione", e quindi di richiedere al proprio consulente la redazione di un bilancio infrannuale (ad esempio di metà anno, oppure al 30 settembre, oppure a qualsiasi altra data rientrante nell'esercizio).

In questo modo l'imprenditore ha la possibilità:

- dal punto di vista patrimoniale e finanziario, di avere una fotografia puntuale di crediti e debiti, rimanenze, disponibilità liquide, fondi ad una determinata data;
- dal punto di vista economico, di verificare l'andamento dei ricavi e analizzare i costi sostenuti, oltre che avere un'indicazione riguardo il risultato di esercizio in corso di formazione, e di conseguenza, anche una prima stima del carico fiscale atteso.

### I CRITERI SPECIFICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO PREVISTI DALL' OIC 30

Il principio contabile stabilisce che i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio; quindi si applicano ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal Codice civile in materia di bilancio d'esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento.

Ne consegue che il periodo contabile intermedio è e deve essere considerato come un **autonomo "esercizio"**, **ancorché di durata inferiore all'anno**.

Questa modalità di considerare il periodo contabile intermedio con un autonomo esercizio prende il nome di "*discrete method*" e comporta che:

- ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo;

- eventuali eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota illustrativa;
- si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività;
- si dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d'esercizio.

Il criterio alternativo al "*discrete method*" è noto come di "*integral approach*", secondo il quale un periodo intermedio deve essere considerato come parte integrante ed inscindibile dell'intero esercizio annuale, con la conseguenza che costi e ricavi di periodo sono ritenuti "frazioni" ideali di costi e ricavi che si avranno nell'arco dell'esercizio annuale.

In questo modo costi e ricavi aventi un andamento erratico, ossia che si manifestano in vari periodi dell'esercizio, nel corso dell'anno sono contabilizzati nei bilanci intermedi come *pro-quota* dell'importo atteso a fine anno anziché in funzione del loro effettivo sostenimento o maturazione.

L'OIC 30 ritiene che tale "*integral approach*" non sia idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino l'obiettivo di rappresentare l'andamento gestionale di un'impresa in un periodo inferiore a quello annuale.

Posto nei bilanci intermedi devono essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo "esercizio", esaminiamo di seguito le situazioni particolari più ricorrenti, descritte nel principio contabile citato, che impongono specifici criteri di redazione e valutazione:

#### - COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Nel bilancio d'esercizio i costi di ricerca e sviluppo possono:

- essere imputati a conto economico quando sostenuti
- oppure, alternativamente ed a certe condizioni, essere capitalizzati come attività immateriali e poi soggetti ad un processo di ammortamento.

Anche nei bilanci intermedi si deve verificare il rispetto delle condizioni previste per la capitalizzazione, e quindi se ci sono le condizioni di realizzabilità del progetto e di recuperabilità dei costi tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso.

Tale valutazione potrebbe risultare più complessa nel caso di bilancio intermedio, in quanto, in corso d'esercizio, possono non essere noti tutti gli elementi occorrenti per verificare il rispetto delle condizioni necessarie per la capitalizzazione dei costi (a differenza che a fine esercizio).

Secondo il principio contabile si potrebbe considerare di capitalizzare, nei bilanci intermedi, i costi di ricerca e sviluppo, rinviando a fine esercizio la determinazione finale dell'esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione.

#### - COSTI DI MANUTENZIONE

Sulla base che ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in funzione del suo effettivo sostenimento, i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede saranno sostenuti in un certo periodo dell'anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti.

#### - PREMI DI FINE ANNO

In alcuni settori merceologici è prassi contrattuale diffusa prevedere l'erogazione di premi o sconti al raggiungimento di determinati obiettivi (target) di vendita al termine dell'anno. Nel caso di redazione di bilanci intermedi, per stimare la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita/acquisto del periodo intermedio di premio, si devono impiegare tutte le informazioni disponibili come, ad esempio, gli andamenti storici e le previsioni di vendita/acquisto.



### - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il calcolo dovrà essere effettuato considerando:

- i soli cespiti disponibili e pronti per l'uso durante il periodo,
- utilizzando l'aliquota annua prevista, ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all'intero esercizio, in modo da imputare a bilancio un deprezzamento del cespite in misura correlata alla partecipazione del cespite al processo produttivo.

Per i bilanci d'esercizio vi è la facoltà di utilizzare la metà dell'aliquota normale per i cespiti acquisiti nell'anno, a condizione che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Per l'OIC30 è consentita analoga facoltà, alla stessa condizione, per gli ammortamenti nei bilanci intermedi, sempre riportando l'aliquota dimezzata alla durata del periodo.

### - VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale (FIFO, LIFO, costo medio ponderato); alla data di chiusura del periodo intermedio si deve valutare l'eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo.

### - IMPOSTE SUL REDDITO

Da ultimo, in tema di calcolo delle imposte, l'OIC 30 illustra che vi sono due possibili modalità:

- 1) si calcola il carico fiscale emergente dal bilancio intermedio (come detto, come se fosse un periodo autonomo) ed il conseguente fondo per imposte, apportando e apportando le relative rettifiche fiscali, e quindi simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio;
- 2) si stima l'utile lordo previsto di fine anno, si calcola quindi il carico fiscale che emergerà a fine esercizio e tale ammontare di imposta lo si rapporta, *pro quota*, sui risultati lordi di ogni periodo intermedio; questa modalità è ritenuta non accettabile in quanto troppo aleatoria nel momento in cui introduce la stima dell'utile lordo.

## COME PROCEDERE OPERATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI UN BILANCIO INTERMEDIO

Sulla base di quanto in parte già stabilito dall'OIC30, con opportune integrazioni, vediamo come si potrebbero strutturare gli step per redigere un bilancio intermedio:

### **FASE 1) VERIFICA DELLA SITUAZIONE CONTABILE DI PARTENZA ALLA DATA DI RIFERIMENTO**

Si parte dalla stampa di una situazione contabile aggiornata con un bilancio di verifica, allo scopo di controllare che siano contabilizzati **tutti** i movimenti relativi alle fatture di acquisto, vendita e corrispettivi del periodo considerato, oltre che le scritture del personale dipendente, di prima nota di cassa e di banca (con le relative riconciliazioni).

### **FASE 2) REDAZIONE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO PER LA CHIUSURA DEL BILANCIO ALLA DATA DEL BILANCIO INTERMEDIO**

Si operano, nella data di riferimento del bilancio intermedio, le scritture di assestamento, come se si stesse procedendo alla chiusura del bilancio in tale data, sulla base del principio di competenza economica.

In particolare, si procede alla contabilizzazione:

- di ricavi per **fatture da emettere**, sulla base dei servizi realizzati non ancora fatturati alla data di riferimento;
- di costi per **fatture da ricevere**, in base ai contratti stipulati con i fornitori, e analizzando le fatture con data successiva a quella di riferimento ma che sono di competenza del periodo intermedio;
- della **quota di accantonamento TFR** alla data di riferimento del bilancio intermedio, fornito da chi si occupa della redazione delle buste paga per conto dell'azienda;
- di ratei per **ferie e permessi non goduti** alla data di riferimento del bilancio intermedio (sempre fornito da chi

elabora le buste paga);

- di **eventuali svalutazioni di crediti** di difficile incasso; si rende quindi necessaria un'attività di verifica dello stato di esigibilità dei crediti alla data di riferimento, anche in ottica di controllo di eventuali **perdite su crediti** che si siano manifestate con certezza;
- di **quote di ammortamento**; come indicato dal principio contabile OIC 30, applicando l'aliquota annua ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all'intero esercizio (ad esempio: bilancio al 30.09, si applica l'aliquota di ammortamento annua nella misura di 9/12);
- della **variazione di rimanenze di magazzino**; è quindi richiesto che l'impresa effettui un inventario di magazzino alla data di riferimento del bilancio, applicando il medesimo criterio di valutazione del bilancio annuale
- di costi e ricavi connessi a **ratei e risconti**;
- di eventuali **accantonamenti a fondi**, in ottica prudenziale.

Al termine di questa fase si è quindi ottenuto un bilancio completo anche delle scritture di ammortamento, integrazione e rettifica.

### **FASE 3) CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZA E COMPLETAMENTO DEL BILANCIO INTERMEDIO**

Si procede quindi al calcolo delle imposte sul reddito emerso alla data di riferimento.

Come detto, seguendo l'orientamento consigliato dall'OIC 30, il calcolo avviene sull'utile emerso dal bilancio intermedio, realizzando una sorta di simulazione di dichiarazione dei redditi (con quindi la determinazione del reddito imponibile, al quale applicare le aliquote di imposta vigenti, mediante l'applicazione di variazioni in aumento e in diminuzione come da normativa fiscale).

Una volta ottenuto il valore delle imposte di competenza, si contabilizzano in ottica di completare il bilancio intermedio.

Da ultimo, i valori di tale bilancio sono da riclassificare anche all'interno degli schemi di bilancio di cui agli artt. 2424 e 2425 Codice civile in ottica di un possibile confronto con il bilancio di esercizio annuale redatto e strutturato ai sensi dei citati articoli del codice civile.

### **FASE 4) ANALISI E CONSIDERAZIONI RICAVABILI DAL BILANCIO INTERMEDIO**

Si è quindi ottenuto il bilancio intermedio, completo di tutti i costi e i proventi di competenza, imposte incluse.

A questo punto è pronto per essere esaminato dall'imprenditore/amministratori; diviene inoltre un'ottima base di partenza per tutta l'attività di **analisi del bilancio**.

In particolare si potrà procedere a riclassificazioni del bilancio ed analisi per indici, in ottica di monitoraggio dello stato di salute dell'impresa per motivi gestionali interni, ma anche in relazione dall'esigenza, quanto mai attuale alla luce del Codice della Crisi di impresa, di avere una **rilevazione periodica e costante** della situazione economica, patrimoniale e finanziaria da parte dell'imprenditore in per prevenire appunto una **crisi** di impresa.

Da non trascurare, inoltre, se l'impresa di anno in anno provvede a redigere bilanci intermedi a determinate date (ad esempio su base trimestrale), la possibilità di poter procedere negli anni a **confronti tra i vari bilanci intermedi**, rilevando eventuali scostamenti.

Ad esempio, potrebbe risultare utile un confronto della situazione economica al 30 giugno dell'anno corrente 2023 con quella, alla medesima data, del 2022 e del 2021.

Infine, dal punto di vista fiscale, con la redazione di bilanci intermedi l'impresa ha modo di avere sempre presente l'evoluzione del carico di imposte atteso, con largo anticipo, evitando di arrivare al momento della dichiarazione dei redditi "impreparata" sotto tale aspetto.

Al solito, maggiori sono le informazioni contabili di cui dispongono gli amministratori, dirigenti, soci di una società, e maggiore è l'utilità potenziale ricavabile, sotto ogni aspetto (redazione di budget, programmazione, pianificazione fiscale, ecc.) da un uso attento e costante di tali informazioni.

**FAC-SIMILE**  
**CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE**  
**AD USO ABITATIVO (3+2)**

a cura della REDAZIONE

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO**

(stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Con la presente scrittura privata fra:

- **COGNOME NOME**, nato a ..... (..) il ...../...../..... e residente in ..... (..), Via..... n. ...., codice fiscale: ....., in seguito per brevità denominato "locatore",  
da una parte
- **COGNOME NOME**, nato a ..... (..) il ...../...../..... e residente in ..... (..), Via..... n. ...., codice fiscale: ....., in seguito per brevità denominato "conduttore",  
dall'altra parte

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Contratto di locazione d'immobile ad uso abitativo che sarà regolato dai seguenti:

PATTI E CONDIZIONI

**1. Oggetto**

Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l'appartamento ad uso civile abitazione (di seguito anche unità immobiliare) sito in ..... (..), Via ....., composto da n. ... vani, oltre a servizi e arredamento come da elenco a parte, sottoscritto dalle parti.

Estremi catastali identificativi:

Catasto fabbricati di ..... (codice catastale .....

sez. ..., foglio ..., mappale ..., sub. ..., cat. .../..., cl. ..., vani ..., rendita catastale € .....

Documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti e certificato di collaudo a norma con le vigenti leggi.

Attestato di prestazione energetica n. .... rilasciato in data .../.../... dall'Arch./Ing./Geom. ....

**2. Durata**

Il contratto è stipulato per la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal .../.../... al .../.../... e, alla prima scadenza, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero darne disdetta, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.

**3. Recesso del conduttore**

Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicare al locatore con lettera raccomandata a/r.

*(N.B. Le parti possono scegliere un recesso libero, anche in assenza di gravi motivi.)*

*N.B. Il preavviso per il recesso è liberamente pattuibile e può avere termine inferiore a 6 mesi)*

**4. Canone**

Il canone annuo di locazione secondo quanto stabilito dall'Accordo definito tra ..... è depositato in data ..... presso il Comune di ..... è convenuto in Euro ..... (...../00) da corrispondersi in rate mensili anticipate di € ..... (...../00) entro il giorno ..... di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c n. .... presso la Banca .....

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, di ... rate del canone, anche non consecutive, o degli oneri accessori, costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno.

**5. Clausola cedolare secca**

Il locatore rinuncia ad applicare l'adeguamento Istat annuale del canone avendo egli optato per il regime fiscale della cedolare secca (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011) per la tassazione del canone di locazione derivante da questo contratto.

Nel caso in cui il locatore decidesse di rinunciare al regime fiscale della cedolare secca per la tassazione di questo canone, dall'anno successivo potrà richiedere l'adeguamento Istat.

Si precisa che il contratto verrà sottoposto a registrazione in esenzione di imposta, come pure esente da imposta di bollo.

**6. Deposito cauzionale**

Il conduttore rilascia al locatore, a garanzia del regolare pagamento dei canoni, delle spese per oneri e prestazioni accessorie, un importo di € ..... (...../00), pari a n. ... mensilità, non imputabile in conto canoni e/o oneri accessori, che verrà restituito entro i 30 (trenta) giorni successivi dal termine della locazione e dalla riconsegna dell'immobile dopo che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dopo che il locatore abbia constatato che l'immobile è stato restituito nello stesso stato in cui fu ricevuto dal conduttore.

La somma garantita potrà essere utilizzata dal locatore per provvedere al ripristino delle condizioni originarie ove non vi provvedesse il conduttore o a fronte di altre ragioni nascenti dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 392/1978, il deposito si considera fruttifero di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

*(oppure*

*Il deposito non sarà fruttifero di interessi avendone le parti tenuto conto nella determinazione del canone di locazione).*

**7. Manutenzione, riparazioni e mutamenti**

Sono ad esclusivo carico del conduttore, ai sensi degli art. 1576 e 1609 del codice civile, tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura.

Non adempiendovi il conduttore, vi provvede il locatore ed il relativo costo dev'essere a quest'ultimo rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione.

Le spese di manutenzione straordinaria relative all'immobile in oggetto ed al condominio sono a carico del locatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1583, il conduttore, nel caso in cui l'unità immobiliare abbia bisogno di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento della cosa locata.

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1584 c.c., ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

### **8. Oneri accessori**

Sono interamente a carico del conduttore tutte le spese di gestione e quelle relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese relative ai servizi comuni e quelle relative all'utilizzo delle parti comuni, come risultano da rendiconto dell'amministrazione della proprietà, dovranno essere pagate nei termini indicati nello stesso rendiconto.

### **9. Uso**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: .....

Salvo patto scritto contrario, è fatto espresso divieto di sublocazione totale o parziale, anche indiretta.

È fatto, inoltre, espresso divieto di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso.

### **10. Accesso**

Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto, previa comunicazione, nei limiti previsti e tenuto conto delle esigenze del conduttore.

### **11. Responsabilità per danni**

Il conduttore esonera espressamente e totalmente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo od omissione di terzi.

Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e verso i terzi dei danni causati per sua colpa o per omessa custodia e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata o dei beni e degli impianti in essa contenuti.

### **12. Riconsegna dell'immobile**

Il conduttore dichiara di aver ricevuto l'unità immobiliare locata in buono stato di manutenzione e di averla trovata adatta all'uso convenuto, riconoscendo che la stessa è esente da vizi e/o difetti.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento e il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto.

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

### **13. Miglioramenti e addizioni**

Ogni innovazione, modifica, addizione o miglioria potrà essere effettuata dal conduttore solo con preventiva autorizzazione scritta del locatore.

In tal caso, il conduttore ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Il conduttore che ha eseguito addizioni sull'immobile locato ha diritto di toglierle alla fine della locazione, qualora ciò possa avvenire senza nocumento dello stesso, salvo che il locatore preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso, quest'ultimo deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

#### 14. Risoluzione

In caso di inadempienza e/o di mancato e/o ritardato rispetto anche di una sola delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto di legge, da parte del conduttore, il presente contratto si risolverà *ipso jure* con diritto del locatore al risarcimento del danno oltre alla rivalsa delle spese.

#### 15. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle L. n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della L. n. 431/1998 ed all'Accordo territoriale.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di ....., rinunciando espressamente le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

#### 16. Varie

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

#### 17. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti reciprocamente si autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali per gli adempimenti connessi con il rapporto di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto a .....(.....), il .../.../...

Il conduttore .....

Il locatore .....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti punti:

2. durata – 3. Recesso del conduttore – 4. Canone – 5. Clausola cedolare secca – 6. Deposito cauzionale – 8. Oneri accessori 9. Uso – 10. Accesso – 11. Responsabilità per danni – 12. Riconsegna dell'immobile – 13. Migliorie e addizioni – 14. Risoluzione – 15. Legge applicabile e foro competente

Letto, approvato e sottoscritto a .....(.....), il ...../...../.....

Il conduttore .....

Il locatore .....

**FAC-SIMILE**  
**CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE**  
**AD USO ABITATIVO (4+4)**

a cura della REDAZIONE

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO**

(stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Con la presente scrittura privata fra:

- **COGNOME NOME**, nato a ..... (..) il ...../...../..... e residente in ..... (..), Via..... n. ...., codice fiscale: ....., in seguito per brevità denominato "locatore",  
da una parte
- **COGNOME NOME**, nato a ..... (..) il ...../...../..... e residente in ..... (..), Via..... n. ...., codice fiscale: ....., in seguito per brevità denominato "conduttore",  
dall'altra parte

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Contratto di locazione d'immobile ad uso abitativo che sarà regolato dai seguenti:

PATTI E CONDIZIONI

**1. Oggetto**

Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l'appartamento ad uso civile abitazione (di seguito anche unità immobiliare) sito in ..... (..), Via ....., composto da n. ... vani, oltre a servizi e arredamento come da elenco a parte, sottoscritto dalle parti.

Estremi catastali identificativi

Catasto fabbricati di ..... (codice catastale .....

sez. ..., foglio ..., mappale ..., sub. ..., cat. .../..., cl. ..., vani ..., rendita catastale € .....

Documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti e certificato di collaudo a norma con le vigenti leggi.

Attestato di prestazione energetica n. .... rilasciato in data .../.../... dall'Arch./Ing./Geom. ....

**2. Durata**

Il contratto è stipulato per la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dal .../.../... al .../.../..., e, alla prima scadenza, il contratto è prorogato di diritto di quattro anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della L. n. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga quadriennale, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero darne disdetta, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.

**3. Recesso del conduttore**

Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento, e quindi anche prima del quadriennio, dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicare al locatore con lettera raccomandata a/r.

*(N.B. Le parti possono scegliere un recesso libero, anche in assenza di gravi motivi.*

*N.B. Il preavviso per il recesso può avere termine inferiore a 6 mesi)*

**4. Canone**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro ..... (...../00) da corrispondersi in rate mensili anticipate di € ..... (...../00) entro il giorno ... di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c n. .... presso la Banca .....

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, di ... rate del canone, anche non consecutive, o degli oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno.

**5. Clausola cedolare secca**

Il locatore rinuncia ad applicare l'adeguamento Istat annuale del canone avendo egli optato per il regime fiscale della cedolare secca (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011) per la tassazione del canone di locazione derivante da questo contratto.

Nel caso in cui il locatore decidesse di rinunciare al regime fiscale della cedolare secca per la tassazione di questo canone, dall'anno successivo potrà richiedere l'adeguamento Istat.

Si precisa che il contratto verrà sottoposto a registrazione in esenzione di imposta, come pure esente da imposta di bollo.

**6. Deposito cauzionale**

Il conduttore rilascia al locatore, a garanzia del regolare pagamento dei canoni, delle spese per oneri e prestazioni accessorie, un importo di € ..... (...../00), pari a n. ... mensilità, non imputabile in conto canoni e/o oneri accessori, che verrà restituito entro i 30 (trenta) giorni successivi dal termine della locazione e dalla riconsegna dell'immobile dopo che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dopo che il locatore abbia constatato che l'immobile è stato restituito nello stesso stato in cui fu ricevuto dal conduttore.

La somma garantita potrà essere utilizzata dal locatore per provvedere al ripristino delle condizioni originarie ove non vi provvedesse il conduttore o a fronte di altre ragioni nascenti dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 392/1978, il deposito si considera fruttifero di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

*(oppure*

*Il deposito non sarà fruttifero di interessi avendone le parti tenuto conto nella determinazione del canone di locazione).*

**7. Manutenzione, riparazioni e mutamenti**

Sono ad esclusivo carico del conduttore, ai sensi degli art. 1576 e 1609 del codice civile, tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura.

Non adempiendovi il conduttore, vi provvede il locatore ed il relativo costo dev'essere a quest'ultimo rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione.

Le spese di manutenzione straordinaria relative all'immobile in oggetto ed al condominio sono a carico del locatore.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1583, il conduttore, nel caso in cui l'unità immobiliare abbia bisogno di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento della cosa locata.

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1584 c.c., ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

### **8. Oneri accessori**

Sono interamente a carico del conduttore tutte le spese di gestione e quelle relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese relative ai servizi comuni e quelle relative all'utilizzo delle parti comuni, come risultano da rendiconto dell'amministrazione della proprietà, dovranno essere pagate nei termini indicati nello stesso rendiconto.

### **9. Uso**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: .....

Salvo patto scritto contrario, è fatto espresso divieto di sublocazione totale o parziale, anche indiretta.

È fatto, inoltre, espresso divieto di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso

### **10. Accesso**

Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto, previa comunicazione, nei limiti previsti e tenuto conto delle esigenze del conduttore.

### **11. Responsabilità per danni**

Il conduttore esonera espressamente e totalmente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo od omissione di terzi.

Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e verso i terzi dei danni causati per sua colpa o per omessa custodia e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata o dei beni e degli impianti in essa contenuti.

### **12. Riconsegna dell'immobile**

Il conduttore dichiara di aver ricevuto l'unità immobiliare locata in buono stato di manutenzione e di averla trovata adatta all'uso convenuto, riconoscendo che la stessa è esente da vizi e/o difetti.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento e il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto.

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

### **13. Miglioramenti e addizioni**

Ogni innovazione, modifica, addizione o miglioria potrà essere effettuata dal conduttore solo con preventiva autorizzazione scritta del locatore.

In tal caso, il conduttore ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Il conduttore che ha eseguito addizioni sull'immobile locato ha diritto di toglierle alla fine della locazione, qualora ciò possa avvenire senza nocumento dello stesso, salvo che il locatore preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso, quest'ultimo deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

#### 14. Risoluzione

In caso di inadempienza e/o di mancato e/o ritardato rispetto anche di una sola delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto di legge, da parte del conduttore, il presente contratto si risolverà *ipso jure* con diritto del locatore al risarcimento del danno oltre alla rivalsa delle spese.

#### 15. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle L. n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della L. n. 431/1998 ed all'Accordo territoriale.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di ....., rinunziando espressamente le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

#### 16. Varie

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

#### 17. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti reciprocamente si autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali per gli adempimenti connessi con il rapporto di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto a .....(.....), il ...../...../.....

Il conduttore .....

Il locatore .....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti punti:

2. durata – 3. Recesso del conduttore – 4. Canone – 5. Clausola cedolare secca – 6. Deposito cauzionale – 8. Oneri accessori 9. Uso – 10. Accesso – 11. Responsabilità per danni – 12. Riconsegna dell'immobile – 13. Migliorie e addizioni – 14. Risoluzione – 15. Legge applicabile e foro competente

Letto, approvato e sottoscritto a .....(.....), il ...../...../.....

Il conduttore .....

Il locatore .....

# Quiet quitting: perché oggi si tende a fare il “giusto” e non di più al lavoro?

A cura della Redazione

**Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione silenziosa. Mentre in passato l’etica del lavoro era caratterizzata da un impegno incessante e da ore di straordinario (pagate o meno) come segno di dedizione, oggi assistiamo a un fenomeno noto come “quiet quitting”. Questa espressione anglosassone, che potrebbe essere letteralmente tradotta con “smettere in silenzio”, e di fatto significa “fare il minimo indispensabile” è cominciata a circolare con sempre maggior insistenza nel dopo pandemia.**

Sempre di più i dipendenti, e soprattutto i *Millennials*, hanno cominciato a rivalutare con il rientro in ufficio dopo lo smart working – imposto prima dalla legge e poi protratto dalle aziende – di rallentare sul lavoro e adempiere ai propri obblighi contrattuali il giusto necessario. Non si tratta di non lavorare o di fare i “lazzaroni” al lavoro, ma di smettere di dedicare anima e corpo al lavoro, facendo solo lo stretto necessario per adempiere ai relativi obblighi. Niente straordinari, niente ore in più davanti al computer per terminare il lavoro, niente lavoro portato a casa. La risposta alla domanda che ci siamo posti nel titolo di questo articolo è, dunque: **per trovare un equilibrio**. Il “quiet quitting” si sta diffondendo sempre di più tra i lavoratori che cercano di trovare un equilibrio tra la vita professionale e la vita privata.

## **PERCHÉ QUESTO FENOMENO SI STA DIFFONDENDO SOPRATTUTTO NELLE GIOVANI GENERAZIONI?**

Come abbiamo avuto modo di vedere in precedenti articoli su questa rivista, dopo la pandemia, molte persone hanno rivalutato il *work-life balance*, cercando un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro.

Stiamo parlando della generazione YOLO (acronimo di “*You Only Live Once*”, si vive una volta sola), quella dei giovani nati tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio del 2000. Questa generazione dà molta importanza alla propria vita privata e alle passioni personali, gli hobby e le relazioni. L’ambizione non è più legata solo al lavoro e al successo economico, ma alla realizzazione di sé stessi su più aspetti. C’è molta attenzione in costoro al benessere psico-fisico e alla cura di sé, quasi con una gelosa tutela del proprio tempo. Per loro conta di più vivere bene, in equilibrio, che lavorare tanto senza potersi godere la vita ora. C’è quasi l’applicazione del principio “*carpe diem*”, per cui vogliono cogliere le occasioni che la gioventù offre loro e non aspettare la pensione per potersi riposare dalle fatiche di una vita lavorativa.

In queste fasce di giovani lavoratori (e non solo) si è sviluppata dopo la pandemia un certo rifiuto verso quella mentalità che dagli anni ‘80 richiedeva la dedizione totale al lavoro. In alcune multinazionali e in molti contesti organizzativi, questo era arrivato a generare fenomeni come il *burnout* (letteralmente “bruciarsi”), una vera e propria patologia poi riconosciuta dalla legge, che corrisponde a ciò che le nostre nonne chiamavano “esaurimento nervoso”. Al punto tale si è giunti, che è stata necessaria una normativa *ad hoc* per tutelare i lavoratori e gli ambienti di lavoro. Nei paesi dell’Indo-pacifico (Giappone, Corea ecc.) si era arrivati a distorsioni tali da far diventare il *workaholic* (lett.

ubriachi di lavoro) un vero fenomeno sociale, che ha portato a suicidi e patologie da stress.

Lo stakanovismo lavorativo non è più nelle loro priorità, sostituito dalla qualità della vita, dall'equilibrio tra privato e lavoro, dal godersi il presente, invece di attendere il futuro.

Insomma, non ci si sente più disposti a sacrificare tutto sull'altare della carriera e il lavoro è uno degli aspetti della vita che deve avvenire nell'orario prestabilito, senza straordinari non pagati o richieste di sacrifici come investimenti futuri.

### **Da cosa nasce questo nuovo atteggiamento?**

Il *"quiet quitting"* nasce dunque come una reazione a diverse distorsioni del sistema produttivo e del mondo del lavoro, che negli ultimi 40 anni hanno rappresentato il fil rouge dell'approccio al lavoro. Vediamo le principali:

#### **1. Squilibrio tra lavoro e vita privata:**

Non risulta più sopportabile alle nuove generazioni non avere tempo per la famiglia, per veder crescere i figli, per coltivare le relazioni sociali, per avere il tempo di prendersi cura di sé; la crescente esigenza di bilanciare lavoro e vita privata ha portato quindi molti a riflettere sulla quantità di tempo che diventa qualità di vita e che viene prima della carriera e dello stipendio.

#### **2. Mancanza di meritocrazia:**

Come abbiamo visto, la mancanza di riconoscimento e apprezzamento per gli sforzi extra profusi ha portato i lavoratori a chiedersi se vale davvero la pena andare oltre il proprio dovere contrattuale.

#### **3. Condizioni del mercato del lavoro:**

Reddito di cittadinanza, lavori precari, lavori sottopagati, mancanza di sicurezza lavorativa e di piani di crescita hanno modificato la relazione di fiducia e il senso di appartenenza all'azienda che aveva caratterizzato generazioni precedenti. Quel sentire l'azienda anche "propria" non c'è più nelle nuove generazioni.

#### **4. Benessere psico-fisico:**

Ultimo tassello di questo cambiamento è la crescente consapevolezza dell'importanza del benessere psico-fisico che oggi porta molti a riflettere sulle proprie priorità e a proteggere la propria salute dai potenziali danni di un eccessivo impegno lavorativo: stress, preoccupazioni, responsabilità.

## **LE PROSPETTIVE FUTURE**

Non vogliamo entrare in questa sede nella diatriba del cosa sia più giusto o cosa sia meglio, perché una risposta non c'è.

Fatto sta che la diversa cultura sociale, economica e tecnologica che accompagna il ricambio generazionale e la diffusa sensazione di stagnazione salariale e di mancate prospettive di crescita (proprio in questo periodo in cui scriviamo si sta discutendo il "salario minimo" a livello legislativo e le politiche di incentivazione al lavoro giovanile) spinge ancor di più i giovani a ridimensionare l'impegno lavorativo: a parità di stipendio, o senza un progetto di crescita concreto, perché investire più energie del necessario?

A ciò si aggiunge un tema di meritocrazia, non sempre riconosciuta e premiata nelle organizzazioni nostrane. La conseguenza è che spesso chi si impegna al massimo non viene premiato quanto meriterebbe, con conseguente frustrazione dei sacrifici profusi. Dunque – ragionano le nuove generazioni – meglio concentrare le proprie energie sulle proprie passioni e interessi, piuttosto che investire in un ambito totalmente aleatorio quanto a riscontri e riconoscimenti.

La conclusione è che i sacrifici devono valere la pena. Non c'è un aprioristico rifiuto, ma oggi si vuole un progetto a cui aderire, piani di crescita, prospettive di carriera che siano rispettose della qualità di vita. Senza ciò, la risposta è il *"quiet quitting"*.

## PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

## DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

## COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 19 Settembre 2023

## SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

[roberto.valeri@logosnotizie.it](mailto:roberto.valeri@logosnotizie.it)